

## TORNATA DEL 3 MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRÉSIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Terza votazione (ballottaggio) per la nomina della Giunta del bilancio pel 1860 — Relazione e convalidamento dell'elezione del collegio di St-Pierre d'Albigny — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Il deputato Boggio, relatore, riferisce sopra gli emendamenti all'articolo 21 — Sottoemendamento del deputato Di Cavour Gustavo — Osservazioni del commissario regio Serra, dei deputati Fara Gavino, Boggio relatore, Sineo, e del ministro per le finanze — Approvazione del sottoemendamento — Nuovo emendamento del medesimo, oppugnato dal deputato Guglianetti, e rigettato — Emendamento del deputato De Sonnaz, non appoggiato — Osservazioni dei deputati Sineo e Falqui-Pes, e del ministro per le finanze sull'aggiunta proposta dalla Commissione, e risposte del deputato Boggio relatore, e del deputato Guglianetti — È rigettato l'emendamento del deputato Falqui-Pes per il termine, e si approvano la proposta e gli articoli 21, 22, 23 e 24 — Opposizioni del deputato Michelini G. B., all'articolo 25, e parole in difesa del relatore — È approvato — Articolo di aggiunta proposto dal deputato Capriolo per l'esenzione temporanea dalle imposte, combattuto dal ministro, e appoggiato dal deputato Fara Gavino — Emendamento al medesimo del relatore, e obiezioni del deputato Guglianetti — È approvato coll'emendamento — Osservazioni del deputato Di Cavour sull'ultimo articolo, e risposta del ministro — Approvazione dell'articolo — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge — Relazione sul disegno di legge per la leva ordinaria del 1859 — Annunzio d'interpellanza del deputato Marco sopra le servitù di pascolo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Raggiuglierò la Camera del risultato della votazione che ebbe luogo ieri per la nomina dei membri della Commissione generale del bilancio.

Il numero delle schede rinvenute era di 122. La maggioranza 62.

Ebbero voti: il deputato Bottero . . . 67

» » Del Carretto 66

Entrambi, avendo riunito la maggioranza voluta, fanno parte della Commissione.

Ebbero poscia i seguenti voti: Ricci 61, Falqui-Pes 54, Menabrea 53, Castagnola 47, Montagnini 46, Mellana 45, Guglianetti 43, Boggio 43, Michelini G. B. 41, Cotta-Ramusino 40, Monticelli 38, Della Motta 36, Chiarina 36, Cavour Gustavo 35.

Avendo quindi già avuto luogo due votazioni, ora seguirà la terza votazione per il ballottaggio fra i quattordici membri che conseguirono maggiori voti, che sono quelli di cui ho testè letto il nome.

Prego perciò gli onorevoli deputati a volere deporre una scheda contenente il nome dei sette membri ancora mancanti, scegliendoli fra i quattordici ora menzionati. (Segue la deposizione delle schede.)

Il direttore generale del debito pubblico fa omaggio alla Camera di 210 esemplari del rendiconto fatto al Consiglio generale dell'amministrazione del debito pubblico nella sua sessione del p. p. febbraio sulla gestione dell'annata 1858.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

Essendo presente il deputato Mastio, gli darò la parola per riferire intorno all'elezione del collegio di Saint-Pierre d'Albigny.

### VERIFICA DI POTERI.

**MASTIO**, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di St-Pierre d'Albigny, n° 53. Questo collegio, resosi vacante per la promozione del signor capitano Borson al grado di maggiore, veniva convocato con decreto reale del 6 febbraio ora scorso, pel 27 detto e 3 marzo.

Il predetto collegio si compone di due sezioni: la prima, St-Pierre d'Albigny, e la seconda, Le Chatelard.

St-Pierre conta elettori iscritti n° 183, votanti 145. Le Chatelard, elettori iscritti 301, votanti 199; totale degli elettori iscritti 484, dei votanti 344.

Il signor maggiore Borson ebbe, nella prima sezione, voti 74, nella seconda 102: totale 176.

Il signor ingegnere Sommeiller ebbe, nella prima sezione, voti 70, nella seconda 96; totale 166.

Voti nulli due, una scheda per insufficienza di designazione e l'altra per essere stata sottoscritta. Questa è unita al processo verbale, e vi si trova scritto: *monsieur le Chival Sommeiller, ingénieur*, con la sottoscrizione, *D. Chorrien*.

L'ufficio definitivo, presente il presidente della seconda sezione, con processo verbale in data 27 febbraio, in seguito al risultato che il signor Francesco Borson ottenne voti 176 ed il signor ingegnere Sommeiller voti 166, e che per conseguenza il numero dei voti ottenuti dal signor Francesco Borson è di più della metà dei voti dati dai votanti presenti e che sorpassa il terzo del numero totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali, è stato eletto a deputato al primo scrutinio.

Nei processi verbali non esistono nè opposizione, nè proteste, nè giunse alcun reclamo, eccetto che la sezione principale fece osservare che al numero di 183 iscritti non si trovarono compresi gli elettori del comune di La Thuille, che sono, da quanto si disse, quattro, di cui non arrivò la lista e che, a termini dell'articolo 81 della legge, il solo elettore di questo comune che si sia presentato, non è stato ammesso a votare.

Il signor maggiore Borson è impiegato; ma essendovi ora due posti vacanti, non vi è da fare alcuna osservazione a questo riguardo.

Quindi, a nome del II ufficio, ho l'onore di proporre la convalidazione dell'elezione a deputato fatta dal collegio di St-Pierre d'Albigny, nella persona del signor maggiore Francesco Borson.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione degli adempriivi nell'isola di Sardegna.

Darò la parola all'onorevole relatore perchè comunichi il risultato delle deliberazioni della Commissione sui vari emendamenti che erano stati proposti.

**BOGGIO, relatore.** Signori, la vostra Commissione si lascia da una redazione che essa sta per proporvi possa ottenere il vostro suffragio, imperocchè era difficile trovarne un'altra che soddisfacesse meglio al desiderio che debbe avere la Camera al punto a cui è ora la discussione. Con questo emendamento non solo crediamo agevolare la votazione dell'articolo che si discute, ma riten-

diamo inutili due articoli che si dovrebbero discutere dopo; dimodochè, accettando quest'emendamento, la Camera vota tre articoli in una volta, e non è piccolo guadagno, a giudicare dai precedenti di questa discussione. Inoltre pare alla Commissione che quest'emendamento, mentre soddisfa ai desiderii del Governo in quella parte nella quale questi desiderii sono evidentemente fondati, nel medesimo tempo appaga l'onorevole Fara Gavino, che è uno dei proponenti, ed ottiene quel medesimo scopo che gli onorevoli Lachenal e Gustavo di Cavour si erano proposto colla mozione che avevano presentata.

L'emendamento farebbe sì che l'articolo 21 del progetto di legge rimarrebbe concepito in questi termini. Il primo capoverso dichiara:

« La proprietà dei beni che ciascun comune della Sardegna già possiede, o che vengangli assegnati in esecuzione di questa legge, è regolata dalla legge 7 ottobre 1848; ma qualora sulla massa dei beni primitivi od aggiunti si proponga ed accetti qualche ragione di adempriivo o di cussorgia, dovrà anzitutto promuoversene l'appuramento a termini dell'articolo 3. »

Dopo questo primo paragrafo verrebbero questi due periodi:

« I beni di ogni comune, dopo quest'appuramento, dovranno entro sei mesi venderli o dividersi fra le singole famiglie a prezzo d'estimo, pagabile in dieci anni a rate eguali, e salva la facoltà di anticipare il pagamento integrale.

« L'intendente supplirà d'ufficio all'inosservanza di questa prescrizione. »

I due articoli successivi, quello che vieta l'affittamento per capitazione, e quello che provvede a che si possa, nel primo decennio, fare una distribuzione di legna alle singole famiglie, questi due articoli diventano inutili, perchè lo scopo al quale essi mirano è già ottenuto con questa redazione.

Però debbo sottoporre alla Camera le difficoltà che tuttavia pare possa incontrare questa redazione nell'opinione di alcuni.

Per parte del Governo, quantunque si sia dichiarato dal commissario regio che esso aderiva alla massima che questa tende a sancire, tuttavia si facevano due osservazioni. Parve anzitutto al commissario regio che si dovrebbe in questo articolo indicare che questi beni saranno gravati dall'obbligo dell'imposta, salvo poi ciò che vorrà la Camera decidere sull'emendamento Capriolo. Inoltre, il Governo avrebbe pure espresso il desiderio che si mantenesse la comunione di una parte dei boschi, ma li si è già divisi in tanti piccoli appezzamenti, e si è detto al commissario regio che l'imposta è dovuta per legge generale; che, se questi beni ora non li pagano, ciò avviene solo per una circostanza interamente anormale, che questa legge tende a far cessare; che questi beni non altrimenti non pagheranno l'imposta, salvo

si facesse un articolo speciale, come sarebbe l'articolo proposto dall'onorevole Capriolo per esonerarli, di modo che si può fin d'ora ritenere questa difficoltà come eliminata.

Il commissario regio avrebbe desiderato che, mentre si sancisce l'obbligo della divisione dei terreni coltivabili, si mantenesse in comunione il godimento d'una parte dei boschi. Egli faceva osservare essere a temere che queste popolazioni, avvezze da secoli a non spendere danaro per procacciarsi la legna necessaria ai domestici bisogni, potrebbero trovare eccessivamente gravoso un repentino passaggio ad uno stato di cose in cui dovrebbero sobbarcarsi a tale spesa. Noi abbiamo già fatto osservare al commissario regio che, o si allude al caso d'un comune il quale ha boschi sufficienti per tutta la popolazione, od al caso d'un comune i cui boschi non bastino a tutta la popolazione.

Nella prima ipotesi non c'è difficoltà; fatta la divisione, ciascuna famiglia avrà quello che aveva prima, anzi avrà di più, perchè questi boschi, diventando proprietà dei singoli, frutteranno più che quando erano goduti in comune.

Nella seconda ipotesi la divisione non eserciterà influenza alcuna, o, se l'eserciterà, l'eserciterà in senso favorevole agli individui; a meno che non si voglia sostenere che un bosco lasciato in comune può bastare a tutti, e nol può più quando viene diviso.

Ma è cosa contraria all'esperienza ed alla scienza economica che una selva, che un terreno qualunque produca di più quando è in comunione che non quando è passato allo stato di proprietà individuale perfetta; quindi questo pericolo, al quale accennava il commissario regio, non sembra doversi prendere in considerazione.

Per questi motivi la Commissione osa ancora nutrire fiducia che eziandio su questa seconda parte si possa facilmente cadere d'accordo col Governo.

Altre osservazioni vennero poste innanzi da alcuni dei membri della Commissione e da alcuni degli onorevoli nostri colleghi che intervennero all'adunanza in cui fu preparata questa redazione. Una di queste osservazioni fu poi accolta ed introdotta nell'emendamento.

In principio questo non prefiggeva un termine perentorio entro cui, seguito l'appuramento, dovessero poi i comuni procedere alla divisione; ora questo termine perentorio fu aggiunto, dimodochè non dobbiamo più occuparci di questo dissenso.

L'unico dissenso che ci sarebbe ancora riguarderebbe una osservazione messa innanzi dall'onorevole Gustavo di Cavour. Egli reputa innanzitutto che il termine di dieci anni, entro il quale il pagamento rateale del valore di questi beni deve avere luogo, sia troppo breve, e vorrebbe che lo si portasse almeno a 20 anni.

Desidererebbe inoltre che nella legge fosse un articolo il quale desse al Governo l'incarico di fare un regolamento, nel quale si potrebbe fors'anco lasciare definire il termine, invece di inserire fin d'ora quello di dieci anni o di venti nella legge.

La maggioranza della Commissione fu d'avviso che dieci anni dovessero bastare, perchè, dandosi questo terreno ad un prezzo molto ridotto, mentre le basi dell'estimo attualmente sono piuttosto basse, se questo dovesse ancora essere pagato in 20 anni, pare che le famiglie non avrebbero più quello stimolo che abbiamo più volte dichiarato, e che la Commissione sembra avere riconosciuto necessario, onde questi terreni vengano con amore coltivati, essendo chiaro che il pagamento protratto per troppo tempo invilisce nel concetto degli stessi acquirenti codesti beni. Un termine di 20 anni è per altra parte più che sufficiente, avuto riguardo alle somme che si dovranno pagare.

Quanto poi all'inserire nella legge un articolo che accordi al Governo facoltà di fare un regolamento, sembra affatto inopportuno, in quanto che questa facoltà, anzi quest'obbligo, lo ha il Governo dallo Statuto, e, sebbene qui si tratti di materia speciale, è però sempre inutile l'inserire questa disposizione nella legge. Infatti, o scriveremo nella legge ciò che dovrà poi dire il Governo nel regolamento, e allora tanto vale che facciamo addirittura noi, sotto forma d'articolo di legge, ciò che si direbbe superfluamente al Governo di fare poi per regolamento; o diremo solo in genere che il Governo provvederà con regolamento, e allora faremmo, lo ripeto, una cosa inutile; imperocchè questa facoltà non deve essere accordata in ogni singola legge, ma la conferisce al Governo lo Statuto, la natura delle cose ed il suo carattere di potere esecutivo, in quanto che i regolamenti sono appunto il mezzo di mettere in esecuzione le leggi.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione confida che la redazione che vi ha proposta, soddisfacendo ai desiderii da una parte e dall'altra messi innanzi nella discussione fin qui fattasi, possa meritare la sanzione del voto della Camera.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che il deputato Gustavo di Cavour è disposto ad aderire all'emendamento della Commissione colla modificazione, che consisterebbe nel dire dopo il capoverso che comincia così:

« I beni di ogni comune, ecc., eccettuati quei boschi e quelle selve che con decreto reale saranno da conservarsi nell'interesse forestale. »

Pregherei il deputato Lachenal a dire se ritira il suo emendamento.

**LACHENAL.** Je retire mon amendement, parce que j'entre parfaitement dans les vues de la Commission à cet égard.

**PRESIDENTE.** Do la parola al deputato Gustavo di Cavour.

**CAVOUR G.** Io credo che l'emendamento della Commissione, benefico nel suo complesso, produrrebbe però indirettamente un gran male ove fosse accettato senza la riserva che io ho indicato.

Siccome nel seno della Commissione l'onorevole commissario regio ha già svolto, con tutto il talento che in lui riconosciamo, questo stesso concetto, che io non

ho fatto che formulare in termini espliciti, non mi dilungherò in codesta quistione, perchè credo che essa sarà trattata da altri meglio di quanto potrei farlo io.

Voglio poi rettificare una lieve inesattezza in quello che disse l'onorevole relatore. Noi abbiamo nella Commissione votato, verso le ore due, in molta fretta, e con un po' di confusione, perchè volevamo venire alla Camera.

Io mi sono opposto all'adozione delle parole *dieci* anni; ma il mio concetto era che l'emendamento fosse modificato in senso che fosse al Governo attribuita la facoltà di stabilire per ogni categoria di comuni il periodo nel quale i comunisti, i quali s'incaricherebbero di dissodare terreni e di renderli fruttiferi, dovrebbero poi pagare il prezzo d'acquisto. Io credeva che una misura generale in questo modo fosse come il letto di Procuste, di cui lo stesso onorevole relatore ci diceva che era per gli uni così stretto e per gli altri così largo da produrre i più gravi inconvenienti. Aveva però soggiunto, in linea subordinata, che se si volesse stabilire un termine, allora preferirei quello di 20 anni. Nel decorso della discussione si porterà luce sopra questo punto, ed io mi riservo di riprodurre come emendamento la mia prima proposta. Rinuncio alla seconda subordinata, ma mantengo la mia prima proposta, che sia fatta facoltà al Governo, per decreto reale, di fissare per ogni comune il termine in cui si dovrà pagare il prezzo d'acquisto dei terreni concessi ai comunisti, col l'obbligo di dissodarli e di coltivarli.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor commissario regio.

**SERRA F. M., commissario regio.** L'onorevole relatore ha già indicato alla Camera i motivi per i quali il Governo aderiva ad una parte della redazione proposta dalla Commissione: non occorre dunque che io ripeta le ragioni che così lucidamente sono state da lui esposte. Dirò solo che nel concetto del Governo questa legge, mentre svincola la proprietà dalle pastoie che la tengono inceppata da secoli, tende anche a creare una ricchezza produttiva e progressiva pei municipi: a questo uopo la redazione della Commissione soddisfa in gran parte quando stabilisce che questa assegnazione di lotti non debba essere gratuita, ma a titolo oneroso, a rendite cioè pagabili, pella concorrente del capitale, rateatamente.

Il Governo crede che nel termine di dieci anni questo pagamento si possa effettuare; bensì crederebbe necessario che una parola si dicesse degli interessi corrispondenti lungo il tempo della mora, dei quali, se male non ritengo, non fu tenuto conto nel nuovo progetto di emendamento.

Sembra al Governo più che evidente che, mentre si accorda un termine abbastanza discreto per pagare il prezzo dei lotti, debba anche mettersi un interesse competente ed adeguato che corrisponda al frutto del capitale per cui si accorda la mora.

Già dissi nel seno della Commissione e ripeto che il Governo non è senza qualche preoccupazione di ciò che

in qualche comune potrebbe avvenire per effetto della esecuzione di questa legge.

La trasformazione che noi vogliamo fare con essa è certamente una trasformazione radicale, utilissima per l'isola; ma se essa venisse troppo subita e repentina potrebbe produrre qualche inconveniente, e specialmente in certi comuni, dove l'abitudine di provvedersi di legna per focaggio nelle selve già demaniali e che d'ora in poi verranno in proprietà piena dei comuni per la parte che verrà loro assegnata, è troppo antica perchè possa sperarsi di divezzarne di un tratto gli abitanti, obbligandoli di punto in bianco a comperare la legna.

L'onorevole relatore della Commissione fa un dilemma: o che il bosco sarà sufficiente pel bisogno di tutti i comunisti, ed in questo caso ciò che è sufficiente per tutti in comune sarà sufficiente pure per tutti ripartito fra i singoli; o non è sufficiente, ed allora se non si ha la sufficienza nel sistema della ripartizione fra tutti, non si avrà neppure nel sistema del godimento in comune. Certamente io non contrasterò in astratto che un fondo, il quale tenuto in comune produce dieci, tenuto per conto dei singoli, potrà produrne molto di più. Questi sono principii in astratto sanissimi, giustissimi; ma, tradotti nel terreno pratico, alle volte non corrispondono in tutta la loro integrità al concetto che ci formiamo della loro giustezza. Il Governo desidererebbe perciò che la Commissione aderisse all'emendamento dell'onorevole Di Cavour, il quale provvede sino ad un certo punto alla conservazione della ricchezza forestale dell'isola. Nel sistema della proprietà, attribuita ai singoli assegnatari o compratori, ciascuno è padrone di dissodare tutti i terreni a bosco e fare scomparire le selve. A questo inconveniente, che modificherebbe in senso assai sfavorevole la meteorologia dell'isola, rimedia in gran parte il sotto-emendamento dell'onorevole Di Cavour, ed il Ministero per ciò lo accetta.

Del resto la Camera vedrà se e sino a qual punto sussistano queste preoccupazioni del Governo nel rispetto degli inconvenienti di una troppo subitanea, repentina trasformazione.

Quando la Camera fa una buona legge; quando il Governo, ispirandosi ai principii che essa ha nella legge consacrati, farà un regolamento appropriato per eseguirla, il resto bisogna attenderlo in parte anche dal tempo e dai progressi che nell'isola faranno senza dubbio l'istruzione, l'incivilimento e l'amore della proprietà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore della Commissione.

**BOGGIO, relatore.** Io la cederei al deputato Fara Gavino, riservandomi a parlare dopo di lui.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Fara Gavino.

**FARA GAVINO.** Mi dispiace di essere di contrario avviso così dell'onorevole Di Cavour, come del commissario regio intorno alla questione che si agita.

Il commissario regio si preoccupa oggi di quei comuni, i quali, abituati da secoli all'ademprivo di le-

gnare, non si saprebbero adattare a vedersene in un momento del tutto spogliati.

Al commissario regio, essendo sardo, e, ciò che più monta, peritissimo delle cose dell'isola, io farò una breve risposta.

Il commissario regio sa meglio di me che, attraversando la Sardegna dall'un capo all'altro dell'isola, noi siamo maravigliosamente colpiti da questo gran fatto, cioè dal vedere poverissimi quei comuni ove il diritto di ademprivo è tuttora vigente, e ricchi al contrario e fiorenti quegli altri comuni ove la proprietà perfetta ha preso il posto dei lamentati usi comuni.

A conferma della mia tesi io invoco la testimonianza del deputato di Ozieri, il quale potrà dirci come quel paese, da quando sbandi la pastorizia errante e creò su tutta la superficie dei suoi terreni la perfetta proprietà, quel paese triplicò, seppure non decuplò i suoi prodotti, e che d'allora in poi può dirsi l'unico paese ricco della Sardegna. Io posso ancora invocare la testimonianza dei deputati della provincia di Sassari, i quali unanimemente potranno attestarci come di giorno in giorno si vedano a colpo d'occhio deperire le vaste foreste della Nurra dalle devastazioni dei pastori; mentre nei salti comunali, i quali furono divisi ai comunisti, si vede un lusso di vegetazione che fa meravigliare coloro che prima videro quei campi squallidi ed orridi per sterpi, bronchi e spine.

Ovunque, in Sardegna, i campi passarono dalle mani del comune a quelle dei privati, si osserva questo gran fenomeno e che, mentre prima nulla fruttavano, si videro poi e si vedono tuttora ridenti per lussureggianti vigneti, per ombrosi alberi fruttiferi, per ogni genere di coltura.

Uno sguardo solo che si gitti sui vasti terreni della Sardegna, noi vedremo sempre coltivati quelli dei privati, trascurati quelli dei comuni. Vedremo sempre ricchi quei comuni ove la perfetta proprietà è creata e riconosciuta; poveri quegli altri, ove non si potè o non si volle sradicare la mala pianta del pratico comunismo.

Ora, questa legge a che tende? Qual è il suo primario scopo?

Si è le mille volte ripetuto che questa legge mira principalmente a creare la proprietà; e lo stesso commissario regio, quand'io con tanta insistenza domandava si dessero due terzi in compenso ai comuni, dei disputati terreni, sul riflesso massimamente non fosse per mancare a qualche comune il necessario, sia riguardo al legnare, sia riguardo al pascolo, egli mi rispondeva che in siffatti rarissimi casi quei comuni potrebbero comperare dal demanio terreni demaniali; e che ad ogni modo era bene dare una spinta all'industria, costringendo indirettamente i proprietari a fare vaste piantagioni d'alberi; ciò che accrescerebbe anche la ricchezza dell'isola.

Come adunque vuole ora egli collo stesso argomento distruggere un emendamento che, in ultima analisi, non è che la pratica applicazione delle teorie che egli stesso ci ha messo innanzi? Io non so darmene ragione.

L'emendamento del deputato Di Cavour tende a distruggere in gran parte l'articolo proposto dalla Commissione, a cui io ho consentito. Quell'arbitrio che col suo emendamento il deputato Di Cavour lascia al Governo, io, signori, lo credo fatale, tanto fatale da frustrare in gran parte i benefici effetti che si possono da cotesta legge sperare. Votate quindi l'articolo che la Commissione vi propone.

Votando siffatto articolo, o signori, farete un bene immenso all'isola, assicurerete la pacifica attuazione della presente legge; se, al contrario, lasciate la metà dei terreni, che toccheranno in compenso ai comuni, all'arbitrio dei medesimi, io vi assicuro che in molti comuni continueranno ad esistere quegli ademprivi che noi tutti desideriamo di abolire; continueranno ad esistere cioè in quella metà che voi lasciate all'arbitrio dei comuni, e quindi la questione sarà ridotta a questione di maggiore o minore estensione, non però a questione di principii.

Io mi credo dispensato, o signori, dal farvi considerare che, quando trattasi di boschi e selve, i comuni sono i peggiori amministratori che possansi trovare; avvegnachè, mentre il privato proprietario, se recide una pianta, ha la previdenza di sostituirla, perchè ha il gran movente della sua esclusiva utilità, non certamente così avviene quando l'amministrazione è confidata alle mani dei comuni, poichè fatalmente è vero che ciò che tutti curano, nessuno cura, e quello che è di tutti, è di nessuno.

Questi principii sono così chiari da non potersi contraddire in nessun modo, avvegnachè abbiano la sanzione dell'esperienza, maestra di tutte le umane azioni. E questa esperienza ci ammaestra che non solo in Sardegna ciò accade, ma in tutte le parti d'Italia e dappertutto; che cioè, mentre la privata industria crea la ricchezza, la conserva, la moltiplica, i comuni o la distruggono, o raramente la curano. Perciò io reputo utile di respingere l'emendamento dell'onorevole Di Cavour.

**PRESIDENTE.** Osservo alla Camera che il deputato Di Cavour G. ha trasmesso alla Presidenza un altro emendamento, che sarebbe da applicarsi al termine di dieci anni.

**CAVOUR G.** Desidererei che si desse prima evasione al primo, sarebbe poi questo un secondo alinea.

**PRESIDENTE.** Pregherei il commissario regio a limitarsi al primo emendamento.

**SERRA F. M., commissario regio.** L'onorevole Fara mi appunta di contraddizione, quasichè io dica oggi il contrario di ciò che dissi l'altro giorno. Questa contraddizione non sussiste.

Quando l'altro ieri discutevasi se si dovesse accettare la misura dei compensi proposta dal Governo nella metà e nel terzo dei feudi demaniali soggetti ad ademprivo, discorrendo della deficienza che in qualche comune verrebbe possibilmente a sperimentarsi per l'adozione di questo sistema in quanto riferivasi alle legna da ardere od al legname di costruzione, io dissi che

questo inconveniente non sarebbe che momentaneo e facilmente riparabile, o prendendo in affitto, o comprando dal Governo e dai comuni cui ne sopravanzasse quel tanto di boschi che sarebbe necessario per supplire alla deficienza. Dissi pure che vi si poteva riparare anche destinando una porzione di boschi comunali a quest'uso, regolandone meglio i tagli, o piantando o spingendo verso i piantamenti l'industria privata.

Tutto questo lo dissi, lo ripeto e lo mantengo: nè oggi pur dico il contrario quando mostro di temere che una transazione troppo repentina da un sistema, che permetteva ai comunisti di provvedersi nelle selve comunali o demaniali per i suespressi loro bisogni, ad un altro sistema di comprare col danaro alla mano anche le legna per riscaldarsi, sarebbe cosa che potrebbe produrre qualche grave inconveniente.

L'altro ieri parlava dei mezzi coi quali potevasi rimediare alla temuta insufficienza del bosco necessario ai bisogni dei comunisti, ed oggi parlo della convenienza di concepirlo in un modo piuttosto che in un altro.

In questa parte conviene lasciare qualche arbitrio all'amministrazione comunale, che è il miglior giudice dei bisogni degli amministrati. Vede dunque l'onorevole Fara che la contraddizione da lui rilevata non sussiste.

In quanto poi al modo col quale quest'uso comune dovrà essere regolato, l'onorevole Fara ricorderà avere io già detto che i boschi comunali sono per disposizione di legge regolati dalle stesse leggi che regolano l'amministrazione forestale dello Stato. Quindi non sarà il caso che ciascheduno possa andare a sradicare le piante dove e come meglio gli piaccia, ma sarà un uso regolato secondo le leggi in vigore.

Moltissimi ed estesissimi boschi comunali sono in questo florido Piemonte, ed io citerò fra gli altri quelli della comunità di Sampeyre, dei quali sono informato per ragioni d'ufficio. Molti sono tuttavia tenuti sotto l'amministrazione comunale e goduti anche in comune, ma colle norme segnate dalla legge forestale.

E, se possono esservi boschi tenuti in comune per l'uso di fuocaggio in Piemonte, senza che deperiscano e si distruggano, non vedo motivo ragionevole per cui non possa anche in Sardegna lasciarsi alle amministrazioni comunali qualche po' di latitudine pel caso che le condizioni peculiari di un qualche comune richiedano che sia ancora conservato quest'uso, subordinato a tutte le leggi ed ai regolamenti che sono in vigore sulla materia.

**LANZA**, ministro delle finanze. Convengo cogli onorevoli preopinanti che sarebbe a desiderarsi che con questa legge si potesse sbarbicare ogni uso od abuso di ademprio e di proprietà comune in Sardegna; ma, i nostri voti non potendosi compiere in tutto e per tutto, bisogna anche nel fare una legge vedere modo che essa sia eseguibile in tutte le sue parti, senza suscitare lagnanze.

Ora riflettete, o signori, che noi con questa legge togliamo ai comunisti la facoltà, che da secoli essi eserci-

tano, di pascolare, di seminare, di fare carbonaie, di atterrare piante di costruzione per uso proprio, di raccogliere erbe nei boschi e di poter anche raccogliere legna pel fuocaggio.

Non vi ha dubbio che quest'abolizione subitanea di usi inveterati, che nelle menti rozze di quegli abitanti equivale a diritto acquistato ed incontrastabile, potrà generare un certo malcontento.

Ci si dice: badate, che stiamo discutendo di distribuire in certo modo i terreni che apparterranno ai comuni fra tutti gli abitanti, mediante il pagamento rateato in un determinato numero d'anni del valore d'estimo di questi terreni stessi; così ogni abitante, ogni famiglia diventerà proprietario; quindi avrà terreno a pascolo, terreno per semenze, terreno da cui poter estrarre le piante necessarie per i propri usi, ed anche per il fuocaggio; epperò non è necessario lasciare sussistere alcuni di questi usi.

Ma innanzitutto, o signori, antiveggendo i fatti che probabilmente succederanno in seguito a questa divisione, non posso a meno che farmi presenti i seguenti casi.

In primo luogo non tutti gli abitanti del comune avranno mezzi sufficienti per comprare terreni: credo esista pure in Sardegna una classe assolutamente indigente, benchè, in generale, sia in un grado d'indigenza men dura di quello che esiste per una parte considerevole della popolazione del Piemonte non solo, ma di tanti altri paesi dell'Europa civile. Ora, se queste persone indigenti potranno provvedersi, ad esempio, colle facilitazioni che si faranno, tanto che basti per il vitto della propria famiglia, difficilmente potranno anche provvedere pel fuocaggio, spesa questa la più fastidiosa per la povera gente, e che sempre fanno con grande riluttanza.

In secondo luogo, anche fra coloro i quali acquisterranno di questi terreni, succederà questo fatto: essi tosto ne sradicheranno tutte le piante, mettendoli a coltura od a pascolo. In Sardegna, secondo le norme forestali vigenti, i boschi e le foreste private non vanno soggette alla sorveglianza del Governo; i privati sono liberi di dissodare a piacimento; in questa parte può dirsi che la libertà privata è più estesa che non in terraferma.

Dunque, come avranno questi proprietari sradicati gli alberi od i cespugli dai terreni onde poterli coltivare, si troveranno essi pure in difetto di legna da ardere. Ora, è cosa assai difficile, direi quasi impossibile, il proibire a queste persone di andare nel bosco comunale a raccogliere un po' di legna.

Queste, o signori, sono cose non teoriche, ma di fatto. Ognuno di noi verifica un giorno, od ha verificato nel proprio comune, la difficoltà, anzi l'impossibilità di impedire le persone meno agiate di andare a raccogliere legna nel bosco vicino, ancorchè non sia comunale; e questo è tanto più difficile ad ottenersi quando si tratta di boschi comunali i quali ingenerano l'idea che siano di uso comune.

Non è egli dunque cosa prudente che il legislatore impedisca che da una proibizione assoluta, generale, senza eccezione, possano sorgere in alcuni luoghi non solamente dei malcontenti, ma anche dei moti rincrescevoli? Io penso che il legislatore debba fare in modo che questo non succeda. E mi pare che la Sardegna si sarà già di molto avvicinata alla perfetta proprietà, quando abbia aboliti tutti gli ademprivi, ed abbia conservato ancora per qualche tempo l'uso di fare legna in una parte dei suoi boschi.

Io dico una parte, o signori, perchè non è mestieri che questa licenza sia estesa a tutti i boschi ed a tutte le foreste comunali: Mi pare che si dovrebbe rispettare in ciò la libertà dei comuni e le convenienze locali, lasciando in loro facoltà di assegnare una parte dei loro boschi e delle loro foreste, per questo uso, durante ancora un certo numero d'anni. Sarebbe una specie di *cantonnement* a favore degli abitanti del comune, unicamente per l'uso del fuocaggio, non già per sradicare piante, intendiamoci bene, ma unicamente per raccogliere legna per il fuocaggio.

Mi pare che, limitando questa tolleranza, se non si vuole chiamare uso, unicamente al raccoglimento di qualche legna per servir all'uso domestico delle persone meno agiate, mi pare, dico, che in tal modo sarà più accettabile a tutte le classi della società l'applicazione di questa legge.

Per queste considerazioni, le quali mi paiono fondate sopra fatti ovvii, notori, che nessuno di voi ignora, non vi dovrebbe essere difficoltà ad accettare un temperamento di questa natura. Ciò, lo ripeto, non potrebbe per l'avvenire pregiudicare in alcun modo alla proprietà perfetta nell'isola, ma stabilirebbe una transazione intesa a rendere più accettabile la legge medesima.

**BOGGIO, relatore.** Il signor commissario regio ha già fatto osservare alla Camera che dall'emendamento proposto non risulta se gli interessi si debbano sì o no corrispondere.

Debbo dichiarare che, secondo l'intenzione della Commissione, l'interesse sul capitale rappresentante il frutto della vendita vuol essere corrisposto. Non abbiamo neppure per un momento creduto che si potesse dubitare di ciò, e la Commissione confida che questa dichiarazione possa anche da se medesima completare, per così dire, il testo della legge su questo punto. Bensì la Commissione non ha stimato opportuno d'aggiungere una menzione specifica degli interessi, perchè, se ciò si facesse, bisognerebbe fissare la ragione d'interesse. Se si trattasse di beni che lo Stato vende ai singoli od ai comuni e pei quali si dovessero corrispondere gli interessi allo Stato, allora nel fare la legge si dovrebbe stabilire in modo preciso il limite degli interessi; ma, siccome si tratta di contratti che avranno luogo fra il comune ed i singoli, sembra alla Commissione più ovvio di lasciare che i comuni fissino essi stessi la quota degli interessi nei contratti che verranno facendo coi singoli.

Quanto alla seconda questione, alla quale si riferisce l'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour, la

Commissione persiste nel concetto che ha già espresso prima; vi persiste perchè è pure necessario di provvedere in un modo speciale alla conservazione delle foreste. Si volle alludere all'interesse degli individui ed all'interesse generale dello Stato. Quanto all'interesse speciale degli individui, la Commissione confida di avere già dimostrato che quest'interesse è abbastanza tutelato dalla legge che stiamo facendo: a vece che lo stabilire che una parte delle foreste debba essere goduta in comune, potrebbe dare luogo alla continuazione di quegli inconvenienti che vogliamo con questa legge far cessare senza cercare alcun vantaggio maggiore. Se poi la questione si volesse risolvere sotto un altro aspetto, quello cioè dell'utilità che lo Stato in genere ha per la conservazione delle foreste, la maggioranza della Commissione si associa alle osservazioni dell'onorevole Fara Gavino, che cioè l'interesse individuale in questa materia è il custode migliore dell'interesse generale.

L'onorevole Fara Gavino mi pare che ha già posta la questione nei suoi veri termini quando ha detto: se si trattasse di lasciare queste selve ai comuni, allora si che si dovrebbe temere la pronta loro distruzione. Questo pur troppo è un fatto che non solo nell'isola, ma anche in terraferma con grandissima frequenza si ripete, che cioè comuni improvvidi, onde procacciarsi un capitale, che poi il più delle volte impiegano malissimo, spopolano ad un tratto il loro territorio e le loro montagne delle foreste che i secoli vi hanno fatto crescere e moltiplicare. Ma quando invece le foreste del demanio o del comune passano nel dominio degli individui, l'interesse personale di questi ci è pegno sicuro che non le abatteranno per dissodare il terreno, salvo che questo dissodamento arrechi un vantaggio assai maggiore di quello che si potrebbe trarre dalla conservazione delle foreste medesime.

Per questi motivi la Commissione persiste nel credere che non si possa accettare il sotto-emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour.

**FARA GAVINO.** Risponderò poche parole alle osservazioni fatte dal signor ministro delle finanze, e principierò a rispondergli con argomenti desunti dalla diurna esperienza.

Domanderò al signor ministro delle finanze se la diurna esperienza ci dimostri che quei proprietari, che hanno in privata proprietà qualche estensione delle foreste o delle selve dell'isola le distruggano o le devastino. Ebbene, la esperienza ci dimostra tutto il contrario. Ci dimostra che, mentre i boschi e le selve del demanio e dei comuni deperiscono tuttodi per continue devastazioni, i boschi e le selve di privata proprietà si conservano intatti. Ci dimostra che, mentre il demanio ed i comuni vendono gli alberi delle loro foreste a vilissimi prezzi ad avidi speculatori, i proprietari privati, non che venderli, li conservano gelosamente.

Io prego i miei onorevoli colleghi dell'isola a smentirmi qualora io non dica esattamente il vero. Perciò la questione mi pare risolta in mio favore dal più grande degli argomenti, dall'argomento dell'esperienza.

Ma, si dice, di Sardegna non v'hanno leggi forestali come in Piemonte; ossia le leggi forestali di Sardegna lasciano larghissima libertà ai privati. E sia! Però il Governo ha già presentato al Senato un progetto di legge sull'interessantissimo argomento forestale pel Piemonte. Io prego il signor ministro che quel progetto venga pure esteso alle foreste dell'isola, e così cadrà anche il ragionamento che il signor ministro ha voluto desumere dalla mancanza di tale legge per la Sardegna.

Molto mi maraviglio che anche il signor ministro abbia voluto ripeterci quell'eterno ritornello: badate che questo uso comune di legnare esiste da secoli in Sardegna, e sarebbe improvvido il volerlo perentoriamente distruggere.

Osserverò che quest'argomento militerebbe per tutti gli ademprivi, e quindi sarebbe improvvido parimente l'abolire l'uso comune del pascolo. Ed in vero io non vedo ragione perchè quest'argomento debba valere quando trattasi del diritto di legnare, e perda tutta la sua forza quando trattasi di altri diritti non meno di cotesti necessari.

Osserverò che, o si vuole davvero creare la proprietà in tutto e per tutti, o si vogliono lasciar continuare gli abusi; nel primo caso debbesi respingere tutto ciò che si oppone alla ricognizione della perfetta proprietà, nel secondo non era mestieri di discutere con tanta passione cotesto progetto di legge.

Il signor ministro ed alcuni deputati credono che in Sardegna tutti usino cotesto diritto di legnare e che la legna si abbia *gratis*. Io posso assicurare il signor ministro e la Camera che in Sardegna la legna comprasi come in Piemonte, benchè a più tenue prezzo.

Alcuni individui in ogni comune si occupano di cotesta speculazione; ecco tutto. Quando a certuni non va a genio la marra o la vanga, o credono di maggiore lucro l'occuparsi in tale bisogna, essi usano il diritto di legnare nel fondo comune, e vendono la legna agli altri comunisti, i quali si occupano di ben altri lavori.

Signori, se voi adottate il sistema patrocinato dal signor ministro, non solo lasciate sussistere in una maggiore o minore estensione gli ademprivi che volete abolire, voi lasciate esposta agli attacchi del comunismo la privata proprietà.

Molti crederanno che, dietro la legge la quale dichiarava perfette tutte le proprietà private nell'isola di Sardegna, la proprietà perfetta sia un fatto compiuto.

Ora io vi dico che essa è in molti luoghi una lettera morta tuttora. E sapete perchè? Perchè, mentre sussistevano gli ademprivi, era impossibile di fare rispettare le private proprietà. Lo stesso pastore che pascolava il suo gregge in quel fondo comune, lo faceva pure pascolare nelle private proprietà.

Quel pascolo comune adunque fu finora fatale alla privata proprietà; fu incentivo ad impunemente violarla. Ora, voi, che lungo la discussione di questo progetto di legge vi siete mostrati così teneri della perfetta proprietà da negare i due terzi dei terreni in compenso

ai comuni, per timore che non si raggiungesse lo scopo di creare cotesta desiderata proprietà perfetta, voi stessi patrocinate ora un sistema che tende a conservare in certa estensione l'abuso degli ademprivi nell'isola ed a perpetuare un incentivo che è fatale alla vera proprietà.

Per me respingo simili teorie e voterò l'articolo proposto dalla Commissione.

**CAVOUR G.** Poche cose mi restano ad aggiungere a quelle già dette dall'onorevole ministro di finanze e dal commissario regio in ordine a questo emendamento.

Risponderò solo all'onorevole Fara Gavino che ha molta esperienza nelle cose sarde. Egli ci dice che finora i possessi più devastati sono stati quei dei comuni; e questa è cosa affatto naturale. C'era finora una tale sovrabbondanza di legna rispetto ai bisogni della popolazione, che la legna aveva pochissimo valore; quindi i proprietari, con poca spesa facendo custodire le loro selve, scartarono facilmente i depredatori di legna che trovavano più comodo andare a servirsi nei boschi dei comuni. Ma nel futuro, quando saranno fatti sparire questi possessi comunali, crede egli ancora, l'onorevole Fara Gavino, che i boschi privati saranno rispettati?

Se lo crede, mi permetta di dirgli che egli si fa una illusione alquanto arcadica. Abbiamo pur troppo l'esperienza del Piemonte, ove una volta molte erano le selve e le foreste; adesso che la quantità dei boschi è molto scemata e che la legna comincia a scarseggiare relativamente ai bisogni degli abitanti e delle industrie, la legna ha acquistato gran valore. Quindi i proprietari dei boschi sono in gran fastidio per custodirli e difenderli dalle continue depredazioni da cui sono funestati, per cui si sentono da ogni parte elevare le più giuste ed amare doglianze.

Abbiamo anche l'esempio di altri paesi di Europa, nei quali, a misura che l'incivilimento ha progredito e che le popolazioni si sono moltiplicate, si è fatto sentire dappertutto il bisogno di provvedere con misure speciali alla conservazione dei boschi. In Francia si è spinta la cosa tant'oltre che si citava sempre come un aforismo il detto di un gran ministro francese, il celebre Sully, il quale aveva detto che la Francia una volta perderebbe la sua potenza per mancanza di legno.

I diversi Codici forestali, poi votati dai diversi poteri legislativi che hanno esistito in Francia, hanno sempre contenute disposizioni severe e stringenti per la conservazione dei boschi.

La conservazione dei boschi non è solamente di interesse privato, è spesso d'interesse pubblico. Citerò anche l'esempio del nostro Piemonte, della Liguria, e di una parte della Savoia. Quando ci furono le grandi guerre alla fine del secolo scorso, varie valli alpine o dell'Appennino furono attraversate più volte dalle armate andando e venendo, e quindi furono interamente spogliate dei loro boschi. Crede l'onorevole Fara che il danno sia al giorno d'oggi riparato dopo più di cinquant'anni di sistema regolare ed andamento tranquillo? No, signori; quasi tutte quelle valli furono orrenda-



mente devastate dalle acque dei torrenti e dalle piogge. Quelle acque dopo il taglio dei boschi hanno cagionato grandissime frane, e non rimasero quindi più che le nude roccie, dove una volta si vedevano fronde verdeggianti, grassi pascoli e anche qualche florida coltura degli abitanti. Ne abbiamo di questo fatto un esempio, dirò così, sott'occhio. Si consideri quella parte della valle di Susa, la quale si trova tra il luogo d'Avigliana e Susa; colà passarono molti eserciti e vi fu gran distruzione di boschi. Molti onorevoli deputati, andando verso al Moncenisio, hanno occasione di vedere le varie montagne che colà fronteggiano la strada maestra; ora, quelle montagne una volta arboreggiate, ricche di pascoli, di villaggi e di casolari, in seguito al taglio dei boschi ed al danno prodotto dalle acque, sono rimaste nude e diventate sterili roccie. Il viaggiatore è colpito dall'aspetto desolato di quei terreni. Quello che è succeduto qui è succeduto dappertutto nell'Europa. Quindi la scienza forestale, che con ragione si coltiva oggi come un ramo importante e distinto dello scibile umano, si è sviluppata per tutelare questa proprietà di un genere speciale.

Adottando il mio emendamento non si fa altro che dare al Governo un potere tutelare, di cui non dubito che esso userà parcamente, quando ne vedrà la necessità. Le parole del signor ministro lo mostrano disposto ad usare con molta riserva di questa facoltà di proibire l'abbattimento delle grandi foreste. Mi pare che tali parole possano tranquillare la Camera.

Per queste ragioni io mantengo il mio sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sineo; lo prego però di restringersi a parlare del sotto-emendamento Cavour.

**SINEO.** Io vorrei che la Camera meditasse seriamente intorno alle parole pronunziate dall'onorevole Di Cavour. Egli ha chiamata la vostra attenzione sopra un argomento che non fu ancora discusso, e sul quale non mi pare che il Governo, sebbene ora abbia accettato il sotto-emendamento dell'onorevole deputato, abbia finora portato l'urgente sua sollecitudine.

Ho sentito da tutti gli agricoltori del Piemonte attribuire vari e perniciosissimi effetti all'abbattimento delle foreste nelle nostre Alpi...

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Sineo che qui si tratta della Sardegna e non del Piemonte, e che in Sardegna non vi sono Alpi.

**SINEO.** Ciò che io dico si riferisce alla Sardegna, nella quale vorrei che si evitassero gli errori commessi in Piemonte.

**PRESIDENTE.** Non si riferisce alla Sardegna ciò che si fa nelle Alpi.

**SINEO.** Io intendo fare presenti, in pro delle sue foreste, tutte le perniciose conseguenze che risentì il Piemonte; anzi in Sardegna, quelle conseguenze possono essere ben più perniciose, appunto perchè essa non ha le Alpi, e quegli immensi serbatoi che noi abbiamo; non ha i ghiacciai.

Quando toglierete le foreste da quei monti, sapete che effetto ciò produrrà sulla Sardegna? Pensatevi seriamente. È presto fatto di votare un articolo per andare presto alla fine di una legge; ma pensate alle conseguenze che ne possono venire, se voi esporrete la Sardegna a vedersi cambiare interamente il sistema della sua meteorologia.

Crede l'onorevole Fara che basti di promuovere la sanzione della legge forestale presentata in Senato. Ma io domando all'onorevole Fara se in un paese costituzionale si possa determinare l'epoca in cui una legge abbia da essere votata dai tre poteri. Or sono otto anni fu dichiarato che volevamo una legge sul matrimonio civile, eppure non l'abbiamo. Deliberiamo sul fondamento delle leggi attuali, senza tenere conto di un avvenire che non è nelle nostre mani.

Mentre è facoltativo a qualunque proprietario di fare l'uso che vuole delle sue foreste, io domando se sia prudente il ridurre immediatamente in proprietà privata queste foreste, che fra pochi mesi o fra pochi anni potranno essere generalmente abbattute, sicchè resti calva tutta la superficie dei monti di Sardegna.

L'onorevole Fara fa conto sull'interesse privato: non abbiamo esempio, dice egli, che un privato distrugga delle selve senza sostituirvi altre piante, e non le distruggerà che quando gli convenga.

Sicuramente fino ad ora, che la popolazione della Sardegna è così minima in ragione della sua superficie, non poteva convenire di abbattere le foreste; ma, aumentando le popolazioni, aumentando i mezzi di comunicazione, potendosi trarre maggior partito degli altri prodotti della Sardegna, allora vedrete che si abatteranno e boschi e selve, tanto più se verranno dall'estero grandi ricerche, come può accadere.

Dunque siamo esposti a vedere la Sardegna spopolata di foreste in pochi anni. Non dobbiamo esporci così leggermente ad un avvenimento che può essere fatale al paese, che può cambiarne intieramente la natura.

Considerando sotto un altro aspetto la proposta dell'onorevole Di Cavour, ci si dice che in Sardegna è piccolo il numero degli indigenti. Sono pochi quelli che non siano in grado di comperare la legna di cui possono abbisognare.

Signori, è vero che attualmente in Sardegna non vi sono indigenti; ma, se voi adoterete l'emendamento quale è stato concluso tra l'onorevole Fara e la Commissione, non andrà guari che gli indigenti pulluleranno da ogni lato. Con questa legge, se non adottiamo un disimpegno migliore di quello che vi viene proposto, voi avrete creato il proletariato in Sardegna, dove per lo addietro non era conosciuto, e vedrete che in avvenire degli indigenti ce ne saranno molti. Certo, attualmente non è indigente chi ha una mandria e può mandarla a pascolare nei pascoli comuni, chi può seminare dove gli conviene; chi può fare legna a seconda dei suoi bisogni. I Sardi in oggi sono tutti signori, perchè hanno tutti l'uso sufficiente delle terre. E appunto ciò che nel mio concetto è una proprietà, e non solo secondo il mio

ma secondo il concetto di tutti i legislatori che conosco. Ma se voi cambiate radicalmente e repentinamente questa condizione di cose; se volete, con una legge di cui non vi è esempio in questo mondo, se volete togliere, senza compenso, ai Sardi quei mezzi di sussistenza di cui godono sin da secoli più remoti, voi create gli indigenti a migliaia.

Siccome il signor presidente desidera che io mi limiti all'emendamento Cavour, mi riservo poi a parlare sull'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour. La Camera ha inteso come egli proponga una modificazione al progetto della Commissione. Invece di dire in genere: *i beni d'ogni comune*, si dovrebbe fare questa eccezione, e dire: « eccettuati quei boschi e quelle selve che con decreto reale saranno indicate come da conservarsi nell'interesse forestale. »

Ora metterò ai voti l'emendamento in questi termini, salvo poi a stabilire, quando venisse approvato, il sito più opportuno ove debba essere collocato.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Ora viene l'altro emendamento. Il deputato Cavour persiste nel medesimo?

**CAVOUR G.** Persisto.

**PRESIDENTE.** Egli propone che, invece di dire: « a prezzo d'estimo pagabile in dieci anni, » si dica: « in un termine da stabilirsi per decreto reale, secondo le varie condizioni di ciascun comune. »

**CAVOUR G.** Io ho già citato, nell'annunziare questo emendamento, l'argomento che mi aveva somministrato l'onorevole relatore col suo letto di Procuste. Si sa che in Sardegna i comuni sono posti in condizioni diversissime: quelli che appartengono ai così detti Campidani di Cagliari e di Oristano, hanno terre fertili, sono ricchi, abbondano in capitali; e quelli che si trovano nel capo settentrionale, nelle così dette *Barbagie*, nella Gallura ed anche nel Sulcis, mancano interamente di capitali. Noi vogliamo creare la proprietà privata in Sardegna; e come si farà questo? I solerti agricoltori che conoscono già le terre loro vicine, si sottometteranno a pagare in un dato numero d'anni e si sobbarcheranno con pochissimi capitali. Il loro primo capitale saranno le loro braccia, la loro buona voglia di lavorare e la loro solerte industria.

Nell'angustia del tempo che ci rimane, e colla fretta che naturalmente tutti abbiamo che la legge sia votata al più presto possibile (e spero in questa stessa seduta), non possiamo noi ora stabilire tre o quattro classi, e dire: la tal classe dovrà rimborsare in dieci anni, la tal altra in quindici, la terza in venti.

Pertanto, trattandosi di una cosa in cui il Governo non ha un interesse fiscale, ma ha solo quello del bene pubblico, parmi che possiamo intieramente rimetterci alla sua discrezione. Il Governo, studiata la cosa, farà due, tre o quattro classi, come crederà; e le stabilirà a seconda delle provincie o delle condizioni speciali dei comuni, in cui vi sieno molte o poche terre da ripartire.

Queste classi poi saranno trattate in modo diverso, appropriato alle condizioni di ciascheduno.

Io credo con questo d'aver dimostrato la ragionevolezza di un emendamento il quale in ogni caso sarebbe innocuo, perchè, se il Governo vedesse poi di potere utilmente applicare una sola misura a casi non molto dissimili, egli potrà decretare un termine uniforme per tutti. Credo dunque, appunto perchè possiamo votare con quella fretta che desideriamo, sia necessario rimetterci al prudente giudizio del Governo, piuttostochè stabilire un termine, che per gli uni potrebbe essere troppo breve, per gli altri troppo lungo.

**GUGLIANETTI.** Siccome il signor relatore della Commissione in questo momento è assente, credo dovere sottoporre io stesso alla Camera alcune osservazioni sul nuovo emendamento stato proposto dall'onorevole Gustavo di Cavour.

**CAVOUR G.** L'ho proposto nel seno della Commissione.

**GUGLIANETTI.** Sì, ma ora l'ha spiegato. Se la Camera, accettando il primo emendamento dell'onorevole Di Cavour Gustavo, istituisce i municipi provveditori di legna, si è perchè s'invocarono ragioni di necessità, nè intendo di ritornare su tale quistione che la Camera col suo voto ha decisa. Ora che cosa si vorrebbe stabilire? Nientemeno che il Governo debba farsi carico delle condizioni degli acquirenti dei beni nei diversi comuni, e quindi determini un numero d'anni più o meno lungo nel quale abbiano a soddisfare le obbligazioni assunte verso il comune.

Se l'onorevole marchese di Cavour avesse proposto un termine definitivo, per esempio, di 15 o 20 anni, troverei che questa proposta sarebbe fondata su motivi plausibili appunto per le ragioni da lui addotte; ma il volere lasciare in facoltà del Governo lo stabilire qual termine in ciascun comune si debba assegnare alle famiglie per il pagamento del prezzo da esse dovuto per il riparto delle terre, ciò mi pare che non sia nè conveniente, nè opportuno. Come mai può il Governo essere in grado d'apprezzare la condizione di queste famiglie per assegnare loro un termine congruo per effettuare il pagamento? Non credo poi che convenga concedere così larghi poteri al Governo. Noi gli abbiamo già affidata la tutela dei bisogni forestali dei comuni, lasciandogli facoltà di impedire l'alienazione e la divisione di quelle foreste, che esso crede necessarie per l'uso dei comunisti: ora non mi pare conveniente di spingere più oltre la cosa, con attribuirgli anche l'incarico di misurare, direi, la ricchezza dei singoli individui per stabilire il termine entro cui ognuno possa fare il pagamento dei beni che gli saranno ceduti.

Pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, respingo l'emendamento proposto dall'onorevole Gustavo di Cavour.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gustavo di Cavour, così concepito:

« In un termine da stabilirsi per decreto reale, secondo le varie condizioni di ciascun comune. »

(La Camera rigetta.)

Ora si tratterebbe di deliberare sull'emendamento proposto dalla Commissione; ma mi pare che il deputato Sineo si sia riservato di parlare.

Prima però darò comunicazione alla Camera di un altro emendamento stato presentato dal deputato De Sonnaz. Esso è così concepito:

« I beni d'ogni comune, dopo questo appuramento, potranno affittarsi o venderli, così decidendolo il Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei votanti. »

Il deputato De Sonnaz ha facoltà di parlare per sviluppare il suo emendamento.

**DE SONNAZ.** Mon amendement est fondé sur les observations qui ont été faites par l'honorable Falqui-Pes; il tend à accorder aux communes la faculté de laisser une partie des biens communaux à l'usage des pâturages.

La classe des pasteurs en Sardaigne est nombreuse, vaillante, forte et composée d'hommes doués de qualités spéciales et qui d'ailleurs sont chrétiens comme nous. (*Si ride*)

En Sardaigne, le nombre de ces hommes-là est très-considérable; moyennant leurs nombreux troupeaux, ils vivent; ils vivent très-bien, et même mieux que nos habitants de la Savoie; beaucoup mieux, et ils tiennent à leur manière de vivre. (*Si ride*)

Ces hommes-là méritent, je pense, quelques égards, et je crois qu'on doit laisser aux communes qui ont des pasteurs, je ne dis pas à toutes, car les villes, par exemple, n'en ont pas besoin, la faculté de maintenir des pâturages communs, parce qu'en faisant beaucoup de portions, l'on fait beaucoup de limites; or, les limites dans ce pays-là, et dans l'immense étendue qu'il présente, je ne sais pas comment on pourrait les garder.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato de Sonnaz.

(Non è appoggiato.)

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare sull'emendamento proposto dalla Commissione.

**SINEO.** L'onorevole commissario regio e l'onorevole relatore della Commissione, nelle precedenti discussioni hanno creduto che dovessero tenersi per perdute le parole che sono state dette sopra emendamenti non accettati dalla Commissione, o sospesi dopo le discussioni anteriori.

Io non faccio questo torto alla memoria dei miei colleghi. Mi dispenso conseguentemente dal ripetere le cose che ho dette circa l'inviolabilità di quei diritti di uso che le famiglie sarde godevano da secoli, come diceva poc'anzi il ministro delle finanze.

Insisterò soltanto sopra l'esempio di ciò che si fece in simili casi da altri popoli, e specialmente dalla Francia.

Ho detto ieri che la Francia, prima della rivoluzione, aveva anch'essa immensi terreni, i quali erano tenuti, possiamo dire, secondo il linguaggio che abbiamo adottato, ad ademprivi.

Quando essa abolì la feudalità, aggiudicò ai comuni il dominio di questi beni, senza nulla rivendicare al demanio. Nello stesso tempo mantenne le famiglie degli

utenti nel possesso degli usi da essi per lo addietro goduti.

Così trovasi scritto nel *Répertoire général du journal du Palais* al vocabolo: *Terres vaines et vagues*:

« Art. 130. Le décret du 10 juin 1783, section 4, article 7, maintenait dans les droits qui leur étaient acquis, les possesseurs des terrains desséchés et défrichés, aux termes et en exécution de l'édit et de la déclaration du 14 juin 1764 et 13 avril 1766.

« Art. 131. Les possesseurs de terrains communaux défrichés avant la loi du 10 juin 1793 ont été maintenus dans leur possession par la loi du 21 prairial, an IV, alors même que cette possession ne serait appuyée d'aucun titre. »

Così giudicò ancora la Corte di cassazione con decisione 20 messidoro, anno X; e così si decise poi con vari giudicati nel corso del mezzo secolo che passò dopo la promulgazione di questa legge.

Io vi domando, o signori, di rispettare i diritti degli utenti nello stesso modo in cui furono rispettati dalla repubblica francese.

Io credo che conseguenza logica, ineluttabile di questa specie di diritti sia di procedere precisamente alla divisione proposta dall'onorevole Fara; ma di fare questa divisione gratuitamente, come si fece da tutti quelli che ci hanno preceduto nel fare leggi di tal genere.

L'onorevole relatore diceva che l'assegnamento gratuito aveva fatto mala prova, che risultava dal fatto che i Sardi non ne profitterebbero. Signori, si spiega facilmente perchè fece mala prova il gratuito assegnamento precedentemente offerto. Quando si poteva vivere coll'ademprivo, quando non era troncata qualunque speranza di continuare a godere dei beni comuni, naturalmente alle famiglie non conveniva di farsi aggiudicare piccole proprietà che dovevano attivamente coltivarli, e dalla quale forse non speravano un frutto corrispondente al loro lavoro: ma adesso che voi avete decisamente abolito gli ademprivi, che non ve ne potrà più essere nemmeno ombra al 1° gennaio 1862, voi non correte più lo stesso rischio. Le famiglie sarde saranno nell'alternativa o di farsi aggiudicare beni colla condizione di coltivarli, oppure esse saranno costrette a vivere nell'assoluta indigenza: con questa alternativa voi siete sicuri che non si verificherà più quel lamentevole rifiuto cui accennava l'onorevole relatore. Non rifiuteranno se i beni saranno loro gratuitamente assegnati; dovranno necessariamente rifiutare di nuovo se loro si domanda pagamento di prezzo. Come volete che gente vissuta sempre col prodotto degli ademprivi, il quale bastava al mantenimento di quelle famiglie, ma non dava luogo a risparmi, trovino denaro per pagare il prezzo che verrebbe loro addossato? E ciò in soli dieci anni? È impossibile!

Se si fosse adottato ciò che io aveva proposto da principio, di fissare un tenuissimo prezzo da pagarsi entro 20 anni, senza interessi, potrebbero essi nei primi anni ricavare il necessario pel sostentamento della famiglia e poi fare piccoli risparmi. Ma se voi non concedete

loro che dieci anni, col carico degli interessi, oh! state pure sicuri che la maggior parte non sarebbe in caso di pagare.

Io mi limito a queste considerazioni. Voi ben intendete come sarebbe somma imprudenza l'introdurre nella grande rivoluzione sociale che stiamo facendo in Sardegna gli elementi di quei disordini che si deplorarono in altri paesi. Voi non potete dimenticare quel tremendo detto per cui si brandirono le armi gridando: *Ou vivre en travaillant, ou mourir en combattant*.

Guardatevi dallo spandere in Sardegna il triste seme di queste violenti commozioni.

Se, invece di obbligare i Sardi a pagare il prezzo di quei beni che loro effettivamente appartengono, vi contenterete di ordinare il gratuito riparto, voi riformerete sapientemente la loro condizione sociale, facendoli passare, senza scosse, dall'antico stato di comunione, all'esercizio della proprietà perfetta ed alla floridezza di una stabile cultura.

**BOGGIO, relatore.** L'onorevole Sineo ha creduto potersi lagnare che tanto il commissario regio quanto il relatore abbiano mostrato di non fare esclusivo assegno sulla memoria dei loro colleghi, ricordando per minuto ciò che si era detto in altre tornate precedenti. Non so come la pensi l'onorevole commissario regio; ma, per quanto spetta al relatore, se ebbe qualche torto, ei crede che si fu di non avere abbastanza ricordato quelle discussioni, almeno per quanto riguarda l'onorevole Sineo (*Si ride*); imperocchè, se le avesse ricordate ancora più diffusamente, forse avrebbe evitato all'onorevole Sineo la briga e il perditempo di ripetere oggi ciò che cinque o sei volte già ci ha detto prima, nella discussione generale, poi nella discussione particolare.

In sostanza l'onorevole Sineo, non ricordandosi forse più che quest'argomento l'aveva già messo in campo più volte, e che i reiterati voti della Camera l'hanno già più volte respinto, si è fatto nuovamente a dirci: diamo questi beni per niente alle famiglie dei comuni che godevano l'ademprivo.

Mi scusi l'onorevole Sineo se gli ricorderò, giacchè mostra di averlo dimenticato, che questa sua proposta la Camera l'ha già lungamente discussa e l'ha già più o meno esplicitamente risolta con parecchi dei voti che è venuta emettendo finora. Dimodochè io, per non meritare che altri m'infigga con giustizia il rimprovero che ingiustamente mi faceva l'onorevole Sineo, non lo seguirò sul terreno delle ripetizioni; solamente rettificherò una sua asserzione inesatta, e la rettificherò ricordandogli le parole precise che egli citava un momento fa. Egli ci ha letto non so quante decisioni della Corte di cassazione francese; egli ha portato in seno al Parlamento le raccolte che servono generalmente ai giureconsulti per decidere le questioni private; ha citato infine le disposizioni di varie leggi francesi per giungere alla conclusione che noi saremo meno larghi di ciò che sia stata la Francia, perchè noi vorremo fare pagare alle popolazioni della Sardegna ciò che la Francia diede gratuitamente alle proprie. Ma l'onorevole Sineo, il quale volle

essere conseguente alla dichiarazione che faceva giorni fa di avere egli l'abitudine di leggere sempre tutto, ha letto tutto anche oggi, e disgraziatamente in questo tutto c'era la confutazione della sua allegazione.

Avendo egli letto esattamente il testo di legge che invocava, la Camera avrà udito come quel testo parlasse di terreni *défrichés*.

L'onorevole Sineo che, al modo stesso col quale pronuncia il francese, mostra di essere addentro in tutti i segreti di quella facile lingua (*Si ride*), sa meglio di me che cosa siano i terreni che la legge chiama *défrichés*, e doveva per conseguenza ricordarsi che gli articoli precedenti di questa legge hanno imitato appunto il precedente che egli invocava. Laonde io spero che finiremo per essere d'accordo.

L'onorevole Sineo vuole che i terreni dissodati, ridotti a coltura, si diano senza corrispettivo a coloro che li dissodarono.

Mi scusi l'onorevole Sineo se per la quarta o la quinta volta ricorro a fare le parti di rammentatore e lo invito a rileggere gli articoli che abbiamo votato. Giorni fa mi toccava di esprimere il rincrescimento che qualche deputato facesse osservazioni sui primi articoli della legge, senza avere letto gli ultimi; mi permetta ora l'onorevole Sineo di pregarlo, prima di fare obiezioni sugli ultimi articoli, di volere rileggere quelli sui quali ha già votato. (*Si ride*) Rilegendoli troverà che il precedente da lui invocato venne già nella sua pienezza imitato, imperocchè i terreni dissodati furono già riconosciuti di perfetta proprietà di coloro che li dissodarono.

Ora invece si tratta dei terreni non ancora ridotti a coltura, e questi neppure la Francia ha mai pensato di darli gratuitamente.

E giacchè l'onorevole Sineo ama gli esempi francesi, mi permetta di citargliene uno. Senza varcare il secolo, senza risalire ai tempi della Rivoluzione, io gli ricorderò un precedente molto vicino a noi, che per conseguenza avrà maggior peso anche sulla imparziale di lui opinione. Io gli ricorderò come il Governo francese, edotto da una esperienza analoga a quella che noi facciamo in Sardegna, mentre dapprima aveva stabilito che le terre dell'Algeria si dessero gratuitamente ai coloni, con una legge, che non è tanto antica da poter essere ignorata da uomo così versato nello studio della legislazione comparata, quale è l'egregio Sineo, decretava che quindi innanzi queste concessioni gratuite non si farebbero più. Così questo precedente viene a confermare gli esempi già adottati della patria esperienza.

E mi fa meraviglia che io debba ancora ripetere ciò che già più volte si è dichiarato in questo recinto, senza che l'onorevole Sineo nè altri abbia potuto contrastarlo, che cioè, quante volte il Governo diede gratuitamente in Sardegna terreni alle popolazioni dei comuni, altrettanto si sperò invano da queste gratuite distribuzioni quella utilità che pure si voleva ottenerne.

Non insisterò ulteriormente, perchè mi parrebbe poco generoso valermi più a lungo, contro l'egregio preopi-

nante, di un'arma che egli stesso mi ha somministrato. (Iparità)

Epperò io conchiuderò coll'esprimere la fiducia che, giacchè egli desidera che ci uniformiamo ai precedenti francesi, ora che gli ho dimostrato che ai precedenti francesi questa legge si è pienamente uniformata, egli vorrà recedere da quell'opposizione che muoveva a quell'emendamento che vi presentai al principio della seduta, quale temperamento conciliativo, e il quale, se cessano le opposizioni dell'onorevole Sineo, permetterà che la legge venga votata nella tornata di oggi.

**SINEO.** L'onorevole Boggio, come è già accaduto sgraziatamente qualche volta in questa discussione, ha risposto a ciò che io non diceva, e non ha risposto a quello che io ho detto. Io non ho richiamate in discussione le basi di questa legge, quali le avete votate. Non mi sono occupato che di una parte, direi, transitoria.

Quando cesseranno gli ademprivi, moltissime famiglie, che da secoli, come diceva l'onorevole ministro, sono avvezze a vivere con questi beni comuni, non potranno più esercitare il loro diritto di comunione. È a quel punto che bisogna ora esaminare gli effetti della legge; bisogna determinare il modo in cui deve effettuarsi il passaggio dall'uno all'altro sistema.

Ho citato l'esempio di leggi promulgate in circostanze simili alle nostre, ed ho dimostrato che, tuttavolta si fecero leggi come le nostre, che riformavano la natura della proprietà, che facevano cessare questi usi comuni, si è rispettato il diritto di quelle famiglie che vivevano in quei comuni, si è fatto in modo che avessero l'equivalente di ciò che perdevano. Per dare l'equivalente di ciò che una famiglia perde, non bisogna farlo pagare: vendere e dare sono due cose molto diverse.

Se veramente hanno diritto di avere l'equivalente di ciò che perdono, evidentemente non ne debbono il prezzo, e molto meno un prezzo che non possono pagare; perchè, ridotte alla proletarietà, queste famiglie non sono in grado di pagar nulla.

Il signor relatore ha notato che nella legge da me citata del 1793 si parlava di *terreins défrichés*. Egli suppone che i possessori dei terreni dissodati abbiano con questa legge lo stesso trattamento che ebbero in Francia con la legge del 1793. Per poter dire questo, bisognerebbe che le famiglie le quali potranno addurre un dissodamento immediato, anche di un solo anno precedente, si mantenessero nel possesso dei beni dissodati. Ma non è ciò che avete votato. Bisogna adunque, per venire a quella conseguenza che l'onorevole relatore tiene già compresa nella legge, provvedere con qualche nuovo emendamento.

Del resto, se io ho citato l'articolo dei terreni dissodati, questo non riguarda che uno dei molti ademprivi che si sono esercitati. Avete già, coll'emendamento dell'onorevole Cavour, provveduto in qualche modo all'altro ademprivio che concerne la facoltà di legnare; ma ve ne sono ancora altri ai quali io credo bisogna ancora provvedere. Voi nelle cussorgie avete, tenendo una misura che io credo troppo tenue, pur dato qualche

cosa ai cussorgisti; ma ai semplici ademprivisti, i quali avevano egualmente il pascolo comune come i cussorgisti, perchè non volete dar niente? Perchè volete che paghino tutto in dieci anni, sotto pena di essere ridotti ad assoluto proletariato? La Camera vede che o io non ho detto quello che il relatore suppone, od egli non ha risposto a ciò che io ho detto.

Gli argomenti che ho addotti sussistono e non furono combattuti: sono fondati su questo principio incontrastabile di giustizia, che nessuno può essere privato dei vantaggi di cui gode legittimamente, senza riceverne l'equivalente. Fate che questo principio sia rispettato a favore dei pastori e degli agricoltori della Sardegna.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento della Commissione, il quale, dopo l'approvazione data dalla Camera all'emendamento del deputato Cavour, pare che possa essere così formulato:

« Eccezzuati quei boschi e quelle selve, che con decreto reale saranno indicati come da conservarsi nell'interesse forestale, i beni d'ogni comune, dopo questo appuramento, dovranno, entro sei mesi, venderli o dividersi tra le famiglie a prezzo di estimo, pagabile in dieci anni a rate uguali, e salva facoltà di autorizzare il pagamento integrale.

« L'intendente supplirà d'ufficio alla inosservanza di questa prescrizione. »

**LANZA, ministro delle finanze.** Io approvo l'articolo quale venne redatto dalla Commissione coll'emendamento dell'onorevole Gustavo di Cavour, ma non posso astenermi dal fare un'osservazione riguardo alla durata che si prefigge per l'alienazione di tutti i beni comunali che, dopo l'applicazione di questa legge, loro spetteranno.

Come già la Camera intese più volte, i beni comunali attualmente esistenti salgono a non meno di 500,000 ettari; inoltre, con questa legge, la parte di quelli, ora demaniali, che spetteranno loro non sarà certo inferiore a 250,000 ettari; cosicchè essi verranno poi ad avere circa 750,000 ettari di terreno.

Ora, non mi pare cosa possibile che, nello spazio di soli sei mesi, quei comuni possano trovare modo di alienare sì enorme quantità di terreni. Forse la Commissione intende solo che sieno tenuti ad alienare quel terzo o quella metà che loro verrebbe a toccare coll'applicazione di questa legge. Ma, oltrechè tale intendimento sarebbe mestieri fosse meglio spiegato, osservo che rimarrà loro pure sempre una massa di 250,000 ettari circa, che essi dovranno vendere entro sei mesi. Se si trattasse di un paese ove il commercio dei beni fosse molto attivo, difficilmente ciò potrebbe ottenersi. Noi dobbiamo certo accelerare, per quanto è possibile, la vendita di questi beni, onde attivarne la coltura; ma bisogna prefiggere un tempo sufficiente, acciocchè possano alienare ad un prezzo discreto, e non siano obbligati a venderli, qualunque sia l'offerta che venga loro fatta.

Quindi io pregherei prima di tutto l'onorevole relatore della Commissione di voler dire se quest'articolo,

riguardo al termine che prefigge per la vendita, si riferisca unicamente ai beni che saranno loro assegnati in esecuzione di questa legge, oppure se comprenda anche quelli che possiedono attualmente. In secondo luogo poi, quand'anche l'articolo comprenda solo i beni di questa seconda categoria, io domando all'onorevole relatore se crede che sei mesi siano sufficienti per venire a questa alienazione, e se non converrebbe invece, come propone il Ministero, stabilire uno spazio di tempo maggiore, e convertire i sei mesi in sei anni, perchè credo che non si richiederà meno per effettuare la vendita di tutti questi beni.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**BOGGIO, relatore.** Dalle spiegazioni che ho avuto l'onore di dare all'aprirsi di questa tornata, la Camera avrà già potuto intendere come nel concetto della Commissione l'articolo non dovesse contenere l'indicazione di nessun termine perentorio, e ciò perchè, essendosi dichiarato nell'ultimo alinea che, qualora i comuni non diano esecuzione al disposto dell'articolo, provvederà l'intendente d'ufficio, parve che ciò dovesse bastare. Se poi venne fissato un termine, ciò ebbe luogo, secondo mi pare di aver accennato, in seguito alle istanze di alcuni deputati dell'isola. Ma la Commissione continua a credere che lo stabilire un termine perentorio entro il quale si debba fare la divisione non sia cosa assolutamente necessaria e che si potrebbe pretermettere.

Del resto non ha creduto la Commissione che fossero a temersi, nel modo con cui ora è redatto l'articolo, gli inconvenienti che veniva indicando l'onorevole ministro delle finanze; inquantochè, se si trattasse di vendere questi beni ai terzi in modo assoluto, in tal caso il fissare un termine potrebbe incagliare le operazioni di vendita; ma, siccome si tratta di alienarli non a qualunque acquirente, ma di regola generale alle singole famiglie del comune, così quell'inconveniente riesce già meno grave. Tuttavia ripeto (forse il signor ministro non prestava attenzione quando faceva questa dichiarazione) che la Commissione non dà importanza a che vi sia un termine perentorio, e, se fece quell'aggiunta, fu solo per spirito di conciliazione.

La sola cosa a cui la Commissione non potrebbe aderire sarebbe l'ultima proposta del signor ministro, la quale tende a stabilire un termine di lunga durata, imperocchè la Commissione crede che il prefiggere un lungo spazio di tempo, come, per esempio, sei anni in luogo di sei mesi, avrebbe per effetto di fare sì che nei primi cinque anni non si facesse alienazione di sorta. Sappiamo come pur troppo procedano in queste cose le amministrazioni comunali. Quindi la maggioranza della Commissione dichiara per organo mio che essa si rimette intieramente al giudizio della Camera sulla convenienza di mantenere il termine di sei mesi: essa non vi annette alcuna importanza; ma, qualora si dovesse scegliere tra lo stabilire un termine più lungo e il non fissarne alcuno, la Commissione crederebbe preferibile omettere ogni indicazione di termine, perchè l'ultimo

alinea, che dà all'intendente l'incarico di procedere, occorrendo, d'ufficio, provvede abbastanza alle necessità che hanno in vista coloro che desiderano si stabilisca un termine perentorio.

**FALQUI-PES.** Siccome sono stato colui che fin da ieri ebbe a fare presente alla Camera la necessità della fissazione di questo termine, vengo in oggi a ripetere la stessa domanda.

Non ho mai pensato che la vendita di questi beni che venissero assegnati ai comuni si potesse fare nè dentro a sei mesi nè dentro un anno. Quando si trattava di vendita, dissi che si doveva stabilire un termine per dare mano alla vendita; oggi che abbiamo adottato in parte il sistema proposto dall'onorevole Lachenal, credo che vi sia necessità di stabilire un termine, sia perchè si venda, sia perchè si effettui la ripartizione già votata dalla Camera.

Si dice che queste operazioni sono obbligatorie.

Signori, non ci mancano le leggi obbligatorie in Sardegna. Noi abbiamo moltissime disposizioni di questa fatta; ma sappiamo che quando non vi è un termine fissato per eseguire tali disposizioni, si lasciano cadere queste inosservate, e rimangono le leggi le più utili una lettera morta. Ne volete un esempio? Voi sapete che, in ordine alla povera condizione di coloro che non hanno mezzo di pagare la legna di cui hanno bisogno, sia per ardere, sia per attrezzi di agricoltura, sia per altri usi di famiglia, dei quali si è con tanta commiserazione parlato fino a questo momento, la legge del 26 febbraio 1839, che si è riconosciuta generalmente benefica, conteneva tra le altre la seguente disposizione nell'articolo 22:

« I comuni privi di boschi e selve ed aventi d'altronde estesa superficie di terreno onde formarne, dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno che si ravviserà adattato e sufficiente all'uopo.

« Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine che sarà stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del regno accordati alle vidazzoni, e non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto le stesse pene, finchè lo stato della vegetazione nol permetta. »

Signori, sono già passati vent'anni dal 1839 in qua, e questa disposizione, tanto utile per i comuni che non hanno nè selve, nè boschi, e sono situati in perfetta pianura, non solo non è stata eseguita, ma non ha avuto nemmeno principio di esecuzione. (*Sensazione*)

Eppure era anche in quest'articolo stabilito il *dovevano*, che si è pur posto in questa legge; era anche quella una prescrizione obbligatoria, che però è rimasta vacua d'effetto.

Se vogliamo portare le cose ad un risultato pratico, fissiamo un termine per dar mano al riparto e, sopravanzandone, alle vendite, ed allora faremo sì che gli ademprivi siano aboliti di fatto e non solamente di dritto. Se voi non prefiggete un termine, vedrete che di quei terreni che lascerete ai comuni, essi, non vedendosi stretti da questo termine, non si determineranno

nè alla ripartizione a titolo oneroso tra i comunisti, nè alla vendita. (*Segni di adesione*)

**LANZA**, *ministro delle finanze*. Appunto perchè il Ministero desidera che le prescrizioni della legge vengano adempite, procura di adottare quelle disposizioni che stima opportune per raggiungere questo scopo; giacchè succede sempre che, tuttavolta che si fa una legge, che in pratica non si può applicare, qualunque possa essere la volontà del potere esecutivo, non si giungerà mai a farla eseguire.

Dunque, avantitutto, procuriamo di adottare disposizioni che siano attuabili; ed io dico che quella che viene proponendo la Commissione ad istanza dell'onorevole preopinante, imporrà ai comuni un'obbligazione che non potranno assolutamente osservare.

Il volere imporre ai comuni di alienare una massa di circa 800,000 ettari in sei mesi, è cosa assolutamente impossibile ad eseguirsi.

**FALQUI-PES**. Ripartire.

**PRESIDENTE**. L'articolo dice: « vendere o ripartire. »

**LANZA**, *ministro delle finanze*. Si parla di vendere e di ripartire, una cosa e l'altra. Io non credo che sia nell'intendimento dell'onorevole preopinante che gli 800 mila ettari di cui saranno possessori i comuni, siano tutti ripartiti fra gli abitanti.

Ve ne sarebbe dunque una parte considerevole che si dovrà alienare; e così ben si vede che siamo sempre nella stessa difficoltà. Che cosa avverrà, o signori, se voi vi attenete a questo termine di sei mesi? Ne avverrà che i comuni costretti dalla brevità del tempo a vendere come che sia le loro proprietà, queste finiranno per cadere in mano di pochi; si formeranno latifondi estesissimi, i quali saranno coltivati Dio sa quando e come. Ecco le conseguenze di questa disposizione.

Bisogna dar tempo ai capitali che possano affluire nell'isola; che i primi i quali imprenderanno queste speculazioni possano riuscire ad attirare altri capitalisti; e ciò non si può fare in sei mesi. Si arriverà a fare dei feudi di possessioni, se non dei feudi di diritto particolare, ma non si arriverà in questo modo, forzando la mano ai comuni, coll'obbligarli a vendere in pochi mesi, a promuovere la coltura ed il miglioramento agrario dell'isola.

Ho sentito a dire che i sei mesi sono particolarmente destinati per fare questa divisione. Intendiamoci bene, o signori; o si vuole che i comuni prendano essi l'iniziativa, e facciano il riparto di una porzione di questi beni fra tutti i comunisti; oppure si vuole che i comuni debbano vendere a determinate condizioni a quei comunisti che ne faranno la domanda. Io credo che la legge debba essere intesa e spiegata in questo secondo senso: che non si debba cioè imporre, in certo modo, una divisione dei beni ai comuni, ma lasciare la facoltà ai comunisti di fare la domanda ai comuni di un'estensione di terreno, secondo i propri mezzi, mediante il pagamento del prezzo fissato dall'estimo che ebbe luogo nella formazione del catasto, e mediante la facilitazione di pa-

gare la somma convenuta ripartitamente in dieci anni. Io non posso supporre che la cosa abbia ad essere diversamente. Ora, se così è, come dev'essere, perchè volete limitare a sei mesi la facoltà di questi comunisti per acquistare coteste proprietà? Vi saranno parecchi che potranno nello spazio di sei mesi fare questo acquisto e pagarne il valore, ma molti non saranno abilitati a farlo immediatamente; lo potranno forse dopo otto mesi, dopo un anno, quando abbiano raccolto un certo peculio. Io tengo per fermo che voi non fareste alcun vantaggio agli abitanti dell'isola, circoscrivendo a sei mesi quella loro possibilità di comperare questi beni. Ne seguirebbe dunque che, invece di creare la piccola proprietà in Sardegna, e di soddisfare ai bisogni della massima parte degli abitanti, che fin qui hanno goduto degli usi di ademprivo, non fareste che restringere la cosa a poche famiglie, ed il rimanente, siccome i comuni sarebbero obbligati a vendere questi beni entro sei mesi, cadrebbe nelle mani di pochi facoltosi, e si creerebbero quelle estesissime proprietà, quei latifondi perniciosi, senza dubbio, ovunque, ma più ancora per la Sardegna, nello stato in cui presentemente si trova.

Quindi non devesi, a parer mio, circoscrivere a sì breve spazio il tempo utile ai comuni per operare queste vendite, sia nel maggiore interesse dei comuni, affinché ne traggano il maggiore profitto, sia nell'interesse dei comunisti, onde lasciare loro campo sufficiente per acquistare una proprietà.

Per conseguenza, se per abbreviare la discussione, conviene togliere ogni limite di tempo, come proponeva l'onorevole relatore, e come era già scritto nel progetto, io non ho difficoltà di acconciarmi ad un tale sistema; ben inteso però, che nell'ultimo capoverso si mantenga la disposizione che prescrive agli intendenti di fare vendere questi beni tuttavolta che vi sia negligenza nei comuni a trarre partito di questi beni, tuttavolta che questi beni siano lasciati improduttivi.

In questo caso sta bene che l'intendente solleci gli inerti e procuri di evitare che, per secondi fini, certi comuni vogliano procrastinare la vendita con danno manifesto del comune.

Dunque io aderisco a che si tolga ogni prefissione di tempo, come ha proposto la Commissione, facendo notare che, se pure alcuna prefissione si volesse, debbe nell'interesse di tutti essere discreta, cioè non minore, a senso mio, di quattr'anni almeno; ed a questa mi unisco in via subordinata.

**PRESIDENTE**. Il deputato Falqui-Pes accetta l'ultima proposta del signor ministro?

**FALQUI-PES**. Accetto la proposta di quattr'anni, ricordando alla Camera che io stesso ne proponevo tre ieri, ed oggi mi gode l'animo di assecondare il divisamento del signor ministro. E, giacchè vedo che l'onorevole Guglianetti insiste a non volere accettare alcuna prefissione di termine, credo di dovermi attenere alla proposta del ministro, fissando il termine d'anni quattro; poichè, ripeto, se non si fissa un termine, non giungeremo allo scopo che ci prefiggiamo con questa legge. Si

dice supplire alla negligenza dei comuni l'intendente di ciò specialmente incaricato. Appunto per evitare questa negligenza si richiede il termine, e perciò io aderivo anche ai sei mesi della redazione della Commissione. Per vedere se i comuni hanno volontà di eseguire la legge, anche sei mesi bastano.

Fissiamo dunque un termine, ed allora saremo sicuri che gli ademprivi cesseranno, e che non dipenderà dalla volontà dei comuni di farli cessare o no.

Un'altra osservazione mi credo in debito di fare al signor ministro. Egli ha chiesto in che modo si proponesse di fare questa ripartizione.

In questa parte io credo che, dopo che l'assegnamento sarà stato fatto ai comuni, quanto alla ripartizione tra i comunisti, questa deve essere lasciata a carico dei Consigli comunali. Nessuno più di loro può conoscere quali sono i bisogni dei comuni, quali quegli degli individui. Abbiamo una legge che regola le attribuzioni di questi Consigli, la legge 7 ottobre 1848; lasciate che in esecuzione di quella legge il comune provveda come meglio crederà ai suoi interessi ed a quelli dei suoi amministrati.

Vi sarà sempre il correttivo dell'autorità amministrativa, che potrà correggere qualunque esorbitanza dei Consigli, e raddrizzare le sue idee, e meglio regolare le sue operazioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha facoltà di parlare.

**GUGLIANETTI.** Giacchè l'onorevole Falqui-Pes persiste nel suo primitivo emendamento, cioè sulla necessità di stabilire un termine all'esecuzione di questa parte della legge, io persistereò nel primitivo progetto, cioè che non si abbia a fissare alcun termine.

L'onorevole ministro delle finanze nel chiudere il suo discorso aveva accettato questo temperamento, che risponde al primo pensiero della Commissione. In poche parole ne difenderò la ragionevolezza.

Volendo entrare nella via di stabilire un termine cadremo sempre in gravissimi inconvenienti; perchè, siccome le condizioni dei diversi comuni, i quali debbono vendere o ripartire quei beni nel termine che sarebbe stabilito dalla legge, sono varie secondo le circostanze dei luoghi e la quantità dei beni di cui devono disporre, egli è evidente che, qualunque termine voi stabiliate nella legge, verrà sempre ad essere o troppo breve o troppo largo. Per esempio, se un comune ha pochi beni in proporzione della sua popolazione, se può trovare facilmente un acquirettore di tutti i beni anche nel loro complesso, evidentemente il termine di quattr'anni è soprabbondante.

Per un altro comune invece che sia lontanissimo dai centri di commercio e povero d'abitanti il termine di quattro anni può essere troppo breve. Conviene dunque lasciare in questa parte una certa latitudine ai comuni, e non volere segnare loro tutti i passi col limitare persino il tempo entro il quale debba farsi quell'operazione.

Io non so capire perchè i comuni talvolta si tengono

quasi bambini incapaci affatto di provvedere ai casi loro; tal'altra invece capacissimi in modo da credere ingiusta qualunque restrizione al loro arbitrio. Io penso invece che, siccome una legge obbliga i comuni a vendere o a ripartire i propri beni, siccome si è imposta la tutela dell'intendente, che già molti trovano troppo grave, bisogna ritenere che tra il buon volere dei comuni e la tutela degli intendenti questa operazione si farà nel termine che è più consentaneo agli interessi municipali.

Quindi, e per la difficoltà di stabilire un termine generale il quale soddisfaccia ai bisogni dei comuni e alle diverse circostanze in cui si trovano, e inoltre per la giusta presunzione che questo scopo si potrà ottenere e dall'interesse del comune e dalla tutela dell'intendente, io persisto nel primitivo progetto della Commissione, di non iscrivere cioè alcun termine entro cui l'alienazione o la ripartizione di detti beni si abbia necessariamente ad eseguire.

**MAZZA.** Mi pare che vi è mezzo di contentare tutti, e quelli che vogliono fissato un termine e quelli che non lo vogliono. Egli è vero che, secondo i luoghi e la disposizione dei comuni, potrà facilmente avvenire che queste alienazioni e scompartimenti riescano più o meno agevoli; mi pare che ogni difficoltà si torrebbe dicendo nella legge che per decreto reale si provvederà se queste alienazioni e ripartizioni si dovranno fare per intero entro un tempo non maggiore di anni quattro.

Mi pare che in tal modo potrà il Governo disporre in modo che queste alienazioni e partizioni si facciano, secondo i luoghi, entro un anno, entro due; ma in ogni caso non potranno mai essere fatte queste alienazioni oltre un termine di quattro anni; e quattro anni paiono uno spazio abbastanza largo per potere operare a tutto agio queste ripartizioni e queste alienazioni.

Se la Camera crede, allora io proporrei questo emendamento: « si provvederà con decreto reale affinchè le alienazioni e ripartizioni di cui si tratta siano fatte entro un termine non maggiore di quattro anni. »

**BOGGIO, relatore.** Il mezzo conciliativo che propone l'onorevole Mazza mi pare che non raggiunga lo scopo cui egli mira, massime che propone, se mal non mi appongo, ciò che è già in discussione.

Non si è già proposto che non si possano fare questi riparti dei beni e queste alienazioni se non dopo spirati i quattro anni, bensì si discute per sapere se vi sarà tempo a farle in quattro anni. Ora, che si dica che si dovranno fare fra quattro anni, o si dica che dovranno essere fatte entro quattro anni, si viene sempre a dire la stessa cosa, dimodochè questo temperamento non risolve per nulla la quistione.

Bensì opporro due riflessi, l'uno al ministro delle finanze, l'altro all'onorevole Falqui-Pes, per dimostrare che potrebbe essere più consentaneo all'interesse dell'isola, ammettendo il voto che la Commissione unanime formola, che si torni alla sua primitiva proposta, cioè che non si prefigga nessun termine.

Dirò pertanto all'onorevole ministro che il suo tem-



peramento di quattro anni non ottiene il fine che egli si propone.

Egli ci diceva: bisogna dare tempo agli speculatori di portare capitali nell'isola, onde questi terreni si possano poi alienare a buoni patti. Ora, è evidente che in quattro anni non si potrà ottenere che si facciano speculazioni sui terreni, che si formino colonie agricole, le quali diano in sì breve spazio di tempo tali risultamenti da potere fare affluire capitali nell'isola.

All'onorevole Falqui-Pes poi dirò che egli si preoccupa ben a ragione di fare la legge in modo che gli adempri cessino il più presto possibile. Ebbene, lasciando l'articolo quale lo proponiamo, se la Sardegna adopera diligenza, potrà succedere che l'ademprio cessi in qualche comune fra un anno o due, ed in altri comuni fra tre o quattro. Invece, adottando la sua proposta, in tutti i comuni dureranno ancora otto anni; e lo dimostro. Quattro anni ci vogliono, cioè sino a tutto il 1862, prima che sia spirato il termine per l'esistenza degli adempri. Dopo che sarà spirato questo termine, e che si saranno fatte tutte le operazioni di appuramento, comincerà a decorrere l'altro termine di quattro anni. Supponiamo il caso, che sarà forse il meno frequente, che già l'appuramento sia finito in dicembre del 1862; avremo i quattro anni dati colla proposta dell'onorevole Falqui-Pes, avremo cioè fuori d'ogni dubbio prolungato di otto anni l'esistenza degli adempri, avremo fatto in modo che riesca impossibile che cessino prima che otto anni siano trascorsi. Che se poi le questioni di appuramento si protraggono un poco, non sarà più di otto, ma potrà essere di dieci o quindici anni che verrà prolungata l'esistenza di quegli adempri, non di diritto, ma di fatto di cui si preoccupa l'onorevole Falqui-Pes.

Parmi che questa dimostrazione aritmetica debba averlo persuaso che, se abbiamo qualche fiducia nel Governo, se vogliamo supporre che il Ministero saprà dare ai suoi agenti le istruzioni opportune per sollecitare i comuni e gli intendenti, coll'articolo, quale la Commissione lo propone, noi sopprimeremo gli adempri e di diritto e di fatto in più breve tempo che non prefiggendo, un termine perentorio, il quale, sotto apparenza di abbreviarne la durata, avrebbe per effetto di produrre conseguenze affatto contrario.

**PRESIDENTE.** Essendo dunque ritirata la proposta prima fatta dalla Commissione, non rimane più che quella del deputato Falqui-Pes, che è di fissare un termine di quattro anni, a cui il ministro aderisce.

**BOGGIO, relatore.** Domando la parola.

Il signor ministro ha aderito a due proposte, le quali si escludono a vicenda.

**LANZA, ministro delle finanze.** Io ho detto che preferiva che non si stabilisse alcun termine, e che quindi aderiva alla proposta ultima della Commissione. Dissi poi che, in caso che non fosse accettata questa proposta, avrei anche aderito a quella che riduce a quattro anni i sei che si domandavano prima. Dunque l'accet-

tazione della proposta fatta dal deputato Falqui-Pes è subordinata.

**FARA GAVINO.** Domando la parola per una semplice spiegazione.

Il signor ministro vuole inserire nella legge la proposta dei quattro anni.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro non vuole inserire nella legge questa proposta. Egli l'accetta solamente in via subordinata.

**FARA GAVINO.** Bene! Però io farò osservare che l'aggiungere all'articolo la proposta d'un termine fisso, come quello di quattro anni, o devesi riferire alla ripartizione dei terreni, oppure alla vendita dei medesimi. Se si riferisse alla ripartizione il termine di quattro anni, non si potrebbe accettare perchè troppo lungo; è nell'interesse dei comuni e dello Stato che tale ripartizione facciasi quanto prima possa farsi. Se poi si riferisce alla vendita dei terreni, io porto opinione che nessun termine debbasi inserire nella legge; poichè, se voi apponete un termine entro il quale i terreni debbano venderli, allora ne verrà l'assurdo che gli speculatori verranno a comprare a vilissimi prezzi quei terreni allo spirare del termine prefisso; ben sapendo che i comuni entro quel termine sono ad ogni costo costretti a vendere.

**PRESIDENTE.** Il che vuol dire che egli voterà contro la proposta del deputato Falqui-Pes.

Il deputato Falqui-Pes dunque propone che si stabilisca un termine di quattro anni.

Pongo ai voti questa proposta.

(È rigettata.)

Ora pongo ai voti la proposta della Commissione, togliendo però le parole *entro sei mesi*.

**LANZA, ministro delle finanze.** Se la Commissione non dissentisse, io proporrei una lieve modificazione. Invece della parola *dividersi*, userei la locuzione *cedersi alle famiglie*, avvegnachè mi paia che la parola *dividersi* comprenda in sè l'idea di ripartire tutti questi beni fra le diverse famiglie. Onde non ingenerare alcuna idea erronea in coloro che dovranno partecipare a questi beni, proporrei quel leggiero cambiamento.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**BOGGIO, relatore.** Non trattandosi che di un cambiamento di forma, la Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora darò nuovamente lettura della proposta della Commissione come venne emendata, onde porla ai voti:

« Eccetto quei boschi e quelle selve che con decreto reale saranno indicate come da conservarsi nell'interesse forestale, i beni d'ogni comune, dopo quest'appuramento, dovranno venderli o cedersi alle singole famiglie a prezzo d'estimo, pagabile in dieci anni a rate uguali, e salva facoltà di anticipare il pagamento integrale.

« L'intendente supplirà d'ufficio all'inosservanza di queste prescrizioni. »

La metto a partito.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo 21:

« La proprietà dei beni che ciascun comune della Sardegna già possiede, o che vengangli assegnati in esecuzione di questa legge, è regolata dalla legge 7 ottobre 1848; ma qualora sulla massa dei beni primitivi od aggiunti si proponga ed accerti qualche ragione di ademprio o di sussidia, dovrà anzitutto promuoverne lo appuramento a termini dell'articolo 3. »

Dopo questa parte viene la proposta che la Camera ha testè approvata.

Metto ai voti l'articolo 21, così emendato.

(La Camera approva.)

L'articolo 23 della Commissione, che ora sarebbe l'articolo 22, fu soppresso d'accordo fra il Ministero e la Commissione. Quanto all'articolo successivo, la Giunta si lusingava che il Ministero avrebbe aderito alla soppressione, ma il commissario regio crede di dovere persistere, e proporrebbe una nuova formola, così espressa:

« Quella porzione di boschi comunali che, mediante deliberazione del Consiglio, approvata dall'intendente, venga riconosciuta necessaria ad uso di focaggio per comunisti, sarà per dieci anni ancora riservata all'uso comune, regolata bensì dalle leggi vigenti in materia forestale. »

Pongo ai voti questa proposta del Ministero, la quale formerebbe l'articolo 22.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

« Art. 23. Sino a tutto dicembre 1862 il demanio dello Stato potrà affittare o vendere ai comuni dell'isola di Sardegna a partiti privati, senza formalità d'incanti o licitazioni, i beni che per effetto di questa legge risulteranno essere di sua libera disponibilità. Però la vendita non potrà farsi a un prezzo minore del 100 per 5 sull'estimo necessario, e si osserveranno le altre norme prescritte dalla legge 27 novembre 1852. »

**CHIAVES.** In quest'articolo, dopo le parole: *a partiti privati*, trovasi l'espressione: *senza formalità d'incanti o licitazioni*.

Se nei contratti può succedere alle parti di mettere anche delle cose superflue per un certo lusso di garanzia, credo che ciò non debba aver luogo in un disposto di legge, in cui ogni concetto, ogni parola deve avere uno scopo. Inoltre l'espressione che ho notata non costituirebbe solo una formola inutile, ma presenterebbe eziandio una formola pericolosa. Come tutti sanno in questa Camera, la *licitazione* è la vendita di un'eredità comune a diversi eredi e della quale non si può fare una comoda divisione. Quindi la parola *licitazione* implica sempre un'idea di comunanza, e certo nessuno vorrà dire che il demanio sarà possessore di parte dei beni che si venderanno.

Egli è ben vero che dopo...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) La Commissione accetta la soppressione.

Metterò ai voti quest'articolo, soppressa la parola *licitazioni*.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Le disposizioni di questa legge non si ap-

plicano alle controversie già transatte od altrimenti definite in modo legale. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Ogni esercizio d'ademprio dopo il 31 dicembre 1862, od anche prima di tale epoca, sopra beni che già ne sieno stati liberati, a tenore della presente legge, costituirà una violazione del diritto di proprietà alla quale sarà applicabile il Codice penale comune. »

**MICHELINI G. B.** Questo articolo è assolutamente inutile, giacchè le prescrizioni in esso contenute sono una necessaria conseguenza di tutta quanta la legge, e soprattutto dell'articolo 1 che abolisce gli adempri. Questa ragione è così evidente che io non tedierò maggiormente la Camera; e sperando che, come alla proposta Chiaves, così anche alla mia, fondata sopra simile ragione, farà buon viso la Commissione, propongo senza altro la soppressione di quest'articolo.

**BOGGIO, relatore.** La Commissione non crede che lo esprimere in modo preciso che l'esercizio d'ademprio sopra beni liberati è una violazione del diritto di proprietà, sia cosa inutile. La Commissione si preoccupò, come ho già detto altre volte, rispondendo ad osservazioni dello stesso oratore, si preoccupò, dico, delle condizioni pratiche del paese a cui questa legge deve essere applicata. Ora, popolazioni che avevano da secoli l'abitudine di valersi di questi diritti, hanno bisogno che in un modo alquanto solenne si faccia ben capire loro che quindi innanzi ciò che per l'addietro essi potevano considerare quale diritto, diventerebbe un reato.

Il passaggio dallo stato di diritto allo stato di reato è cosa troppo grave, perchè non meriti di essere, in modo solenne, indicata ai cittadini ai quali la legge si deve applicare.

Per questi motivi la Commissione inserì questa disposizione, la quale si trovava già nel progetto ministeriale; solamente che ivi si trovava nell'articolo 1, invece che la Commissione la trasportò in fine della legge; perchè pareva un po' duro che il primo articolo della legge contenesse una comminatoria penale. Dimodochè la Commissione confida che la Camera vorrà anche accogliere quest'articolo, come ne accolse altri che in una legge ordinaria non sarebbero stati necessari, ma che in una legge di eccezione come questa sono indispensabili.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole relatore ripete ora ciò che ha già detto altra volta per opporsi ad altra mia proposta, che questa è una legge eccezionale. Io non lo ammetto, perchè non so comprendere in che possa consistere l'eccezione. Se si vuole fare una legge chiara e di facile intelligenza, dico che tutte le leggi devono essere tali. Ma, alla fine dei conti, le leggi non sono trattati in cui le ripetizioni sono tollerabili, utili alcune volte.

In sostanza in quest'articolo si contengono due cose: primieramente che l'esercizio di ademprio costituirà una violazione del diritto di proprietà. Oh bella! Non è questa una necessaria conseguenza dell'abolizione? Cer-

tamente chi senza avervi diritto conduce il suo bestiame nella mia terra, ovvero atterra le piante del mio bosco, viola la proprietà.

In secondo luogo si dice in quest'articolo, che a questa violazione del diritto di proprietà è applicabile il Codice penale. Ma io domando se con qualche articolo di questa legge noi abbiamo abolito il Codice penale, ovvero se è tuttora in vigore. È poi preziosa la qualità che gli si dà di *comune*, come se non bastasse di dire *Codice penale*, come se questa non fosse anzi la sua denominazione propria.

Propongo dunque la soppressione di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'articolo 25; chi vorrà la soppressione proposta dal deputato Michelini, darà il suo voto contrario.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta da principio dal deputato Capriolo.

**CAPRIOLO.** Ricorda la Camera che nella seduta di ieri l'altro ebbi l'onore di proporre un articolo d'aggiunta a questa legge, perchè venisse statuito che i terreni non coltivati, soggetti sin qui ad ademprivo, fossero esonerati dall'imposta prediale per un quinquennio. Si riconobbe allora che forse quest'aggiunta avrebbe sede più opportuna nelle disposizioni transitorie.

Quindi io, aderendo anche all'eccitamento del relatore, mi farò ora a riproporla, nella ferma convinzione che questo temperamento sia assolutamente conforme a giustizia ed il meglio conducevole allo scopo di questa legge, la quale certamente non si propose soltanto di creare la perfetta proprietà nella Sardegna, ma si propose ben anche di crearla feconda, cioè produttiva, a beneficio della Sardegna non solo, ma di tutto lo Stato. L'onorevole relatore ebbe ad affermare che alcuni proprietari nella Sardegna, posti nell'alternativa di gettare la proprietà ovvero di pagare l'imposta, prescelsero il primo danno al secondo, cioè abbandonarono le proprietà per iscansare l'imposta, e ciò che avvenne in addietro, non può a meno di avvenire anche dopo questa legge, qualora si volessero assoggettare alle imposte tutti quelli cui vengano consegnati questi fondi non coltivati. Fino a che il fondo incoltivo non produce quasi alcun frutto, e intanto incumbe al nuovo suo concessionario di sostenere tutte le gravi spese del dissodamento, oltre a quelle successive di coltivazione, questi non sarà mai in grado di pagare l'imposta; epperò, per sfuggire da questa stretta, certo finirà egli, come per l'addietro, di lasciare in abbandono il fondo, e così finirà la legge attuale per venire meno affatto al suo scopo.

Nè mi può preoccupare il pensiero del danno del pubblico erario, perchè non è possibile ristarsi a consimili preoccupazioni dirimpetto alle esigenze di assoluta giustizia. È fuori dubbio che l'imposta, tenendo luogo di una quota dei frutti del terreno, viene ad essere ingiusto manifestamente che abbiasi a corrispondere anche da colui che non ricava, o meglio che non può ricavare frutto di sorta. D'altronde, tengasi pur conto quanto vuolsi di questo danno temporario che avranno a soste-

nere le finanze, è certo tuttavia che saranno larghissimamente compensate quando, trascorsi questi cinque anni, vi sarà maggior copia di fondi coltivati, su cui l'erario potrà ritrarre molte maggiori somme per cagione d'imposta.

Ecco pertanto l'aggiunta che io propongo:

« Durante un quinquennio, a far tempo dal primo del 1863, i terreni non coltivati, già gravati di ademprivo, andranno esenti dall'imposta prediale. »

Io spero che la Camera vorrà accogliere favorevolmente quest'aggiunta per rendere più efficace la legge e per realizzare quanto prima tutti i benefizi che con questa legge si propone.

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi rincresce dovermi opporre a questa proposta; ma debbo ciò fare perchè non è ammesso in principio di legalità che vi possa essere una proprietà immune da imposta. Sia che noi stiamo allo Statuto, che all'articolo 25 dichiara che ognuno debbe pagare in proporzione dei propri averi, sia che noi stiamo al Codice civile, io credo che nessuno può esimersi dal corrispondere le tasse generalmente stabilite per tutti i cittadini o per tutte le proprietà. Cosicchè io penso che, ove si ammettesse siffatta disposizione, si recherebbe un grave pregiudizio ad una massima, ad un principio generale, il quale è sancito per tutti, e la cui deroga non può che nuocere grandemente tanto alle finanze come all'eguaglianza comune fra tutti i cittadini.

Diffatti, o signori, parecchie volte in questa Camera si ebbe occasione di censurare le disposizioni date precedentemente sotto il Governo assoluto, di esonerare, per esempio, dal pagamento dell'imposta i terreni per costruzione, onde accelerare la fabbricazione.

Questa massima, oltre all'ingiustizia che in sè contiene, fu sempre riconosciuta economicamente falsa, poichè non è certamente il modo di promuovere lo sviluppo di una proprietà quello di accordare favori eccezionali.

Del resto, o signori, che cosa accadde in Sardegna quando si fece un riparto di beni si può dire gratuito o quasi gratuito? Che di lì a poco tempo una buona parte di questi terreni fu abbandonata. Ora, se voi volete esimere dal pagamento delle contribuzioni i beni che si assegneranno in perfetta proprietà ai comuni, ne avverrà che i medesimi saranno trascurati, e, invece di accelerarne la vendita, la ritarderete sempre di più; perchè, se un comune ricaverà poco da un fondo, dovendo pagare le contribuzioni, sarà spinto alla vendita onde procurare di sbarazzarsi di terreni che fruttano poco o nulla, ma non lo farà certamente colla stessa facilità quando sappia che questa sua proprietà, se da un canto gli dà un lieve o nessun reddito, dall'altro poi non gli cagiona alcuna spesa.

Questo adunque non è al certo il modo di favorire la vendita e la coltura di questi terreni; oltre di che, economicamente, il principio è falso; quindi io credo che tutti i cultori d'economia politica che seggono in questa Camera saranno del mio avviso.

Ma, si dice, voi volete gravare d'una spesa questi beni mentre i comuni si trovano già onerati dalle spese locali, e mentre queste terre sono incolte e rendono nulla. Io credo che qui vi sia anche un errore di fatto: i terreni vennero allibrati in proporzione del reddito che danno, cosicchè gli incolti non inservienti che al pascolo o coperti di cespugli e foreste, sono allibrati in ragione della natura del loro prodotto.

Nè si può dire che quei beni non rendano assolutamente nulla: lo prova il modo con cui si prendeva sia dai feudatari, sia in seguito dal demanio il compenso per gli ademprivi, mediante prestazioni in natura o in danaro: si facevano pagare i comuni aventi il diritto di ademprivio, e questi ripartivano poi le prestazioni fra i comunisti; se esse erano in danaro, le dividevano fra i contribuenti; se erano in natura, le autorità comunali le raccoglievano e le offrivano al feudatario. Dunque, se questi fondi rendevano allora qualche cosa, io non so come non debbano fruttare anche adesso che sono di proprietà perfetta dei comuni.

Aggiungete ancora che una buona parte di questi beni è costituita da foreste, le quali, per quanto rigore si voglia porre nell'economia forestale, potranno sempre, atterrando soltanto le piante mature, produrre abbondantemente quanto può loro spettare d'imposta prediale. Ritenete ancora che potranno o vendere od affittare i terreni per pastura d'erbe o di ghiande, e ritrarne un altro profitto. È dunque erroneo il dire che questi beni incolti non rendano nulla, giacchè in questa categoria sono inchiusi i pascoli e le foreste, essendo compresi nella parola *colti* i soli terreni dissodati, arati, che insomma producono biade o frutta domestiche.

Dunque, anche da questo lato, non puossi asserire che i comuni non percepiranno alcun frutto da queste terre, come non si può supporre che l'imposta sia talmente gravosa che non se ne possa assolutamente sopportare il peso; giacchè in media per questi terreni, così detti incolti, che consistono in pascoli più o meno grassi o magri, oppure in foreste, sono accatastati da 50 centesimi a lire 2 all'ettare; dimodochè ben vedete, o signori, che la somma non è guari ragguardevole, e che per poca cura che ne abbia il proprietario, potrà facilmente ricavare il triplo, il quadruplo di quello che possa toccargli d'imposta principale.

Farò ancora una avvertenza, ed è che attualmente il demanio ritrae da queste terre, e per orzoline e per pascoli e per vendite di ghiande e di erbe, circa da 250 a 280 mila lire all'anno.

Certo è che rimarrà ancora al Governo una terza parte dei terreni che ora possiede (perchè credo che, liquidati i conti e queste divisioni, tra il compenso a darsi ai cussorgiali e quello che spetta ai comuni, non potrà certamente rimanergli di più): questo terzo, ancorchè possa supporre sia per fruttargli qualche cosa, non potrà mai dargli di più di quelle lire 280,000; per tal guisa il Governo, oltre al cedere due terzi dei terreni che possiede, verrebbe ancora ad essere privo della massima parte di questo prodotto.

Ora non mi pare che, con tutte le agevolezze che si sono già fatte in questa legge ai comuni della Sardegna, si debba ancora aggiungere questa, la quale, del rimanente, sarebbe una deroga al diritto comune, e non potrebbe manifestamente ammettersi nè sotto l'aspetto costituzionale, nè dal lato economico.

Avrei ancora altre osservazioni da fare; ma, essendo l'ora già inoltrata, stimo miglior partito l'intralasciarle e pregare la Camera a prendere in considerazione quelle che le ho esposte.

**FARA GAVINO.** Io appoggio caldamente l'articolo di aggiunta proposto dal deputato Capriolo. Passerò in rassegna le ragioni colle quali il signor ministro ha creduto di combatterlo. La prima ragione si è che al medesimo osti il principio generale, secondo il quale nessuna proprietà è esente da imposta, o che si riguardi allo Statuto, o che si riguardi al Codice civile, od alla legge di eguaglianza delle proprietà.

Ma, signori, egli è per questo precisamente, credo io, che il deputato Capriolo ha voluto includere in questa legge il suo articolo di aggiunta: se si dovesse stare alla legge generale, il deputato Capriolo non avrebbe certamente cercato di proporre siffatto articolo d'aggiunta, mentre la legge generale è abbastanza conosciuta.

La seconda osservazione per combattere l'argomento che il ministro ha desunto da questo principio generale è una osservazione di fatto. Quando si trattava d'introdurre nella Sardegna quelle colonie di cui l'onorevole Boggio ci parlava l'altro giorno, nel progetto di legge, che si fece allora, vi era l'esenzione dall'imposta per una serie d'anni. Ebbene, gli stessi terreni vengono ora dati ai comuni, e voi non volete intendere di esenzione d'imposta, mentre facevate simile agevolezza a quella società. Perchè non ostavano allora i principii generali? I comuni sono forse meno degni di favore delle società degli speculatori?

La terza osservazione che io faccio per combattere le sue difficoltà è questa. Signori, non siate men generosi di quello che lo fosse il Governo assoluto.

Nella legge del 1839, quando Carlo Alberto voleva dare quegli stessi terreni, di cui oggi si disputa, ai comuni, era decretata l'esenzione dal canone per una serie d'anni. Fu detto dal signor ministro delle finanze che con questo articolo d'aggiunta si ritarderebbe la vendita dei beni dei comuni.

Io non so darmi ragione di questo suo modo di argomentare. Questo articolo di aggiunta io credo sia anzi un potentissimo mezzo per agevolare la vendita di quei terreni. Ed infatti, è egli più probabile che gli speculatori vogliano comprare quei terreni quando sappiano che dal primo anno saranno soggetti alle imposte, oppure quando siano sicuri che per cinque anni non saranno molestati dall'esattore? Ma io credo che la probabilità militi per questa ultima ipotesi.

Il signor ministro, infine, ci fece intendere che quei terreni che si daranno in compenso ai comuni fruttano già qualche cosa.

Però io credo non sia nè nei voti del signor ministro, nè nei voti della Camera, di lasciare quei terreni incolti, come ora lo sono, per potere col tenue reddito del pascolo pagare l'imposta.

Noi vogliamo distribuire alle singole famiglie quei terreni per coltivarli, e coltivarli ad ogni genere di coltura. Ora, se dal primo anno si dovesse pagare l'imposta, l'effetto della legge sarebbe frustrato, perchè pochi sarebbero quelli che vorrebbero un terreno per pagarlo in dieci anni, per spendervi somme considerevoli onde chiuderlo, onde dissodarlo, onde renderlo atto a coltura, coll'obbligo per sopraccarico di pagarne le imposte dal primo anno. Ciò sarebbe lo stesso che rendere illusorio l'articolo già votato di dividere alle singole famiglie quei terreni, poichè nessuno vorrà sobbarcarsi a spese certe per sperabili ma incerti lucri.

Io prego quindi, quanto so e posso, la Camera perchè voglia accettare l'emendamento dell'onorevole Capriolo.

**CAPRIOLO.** Io prego la Camera a volermi ancora essere indulgente per pochi momenti. Trattasi di cosa, secondo a me pare, di somma importanza; trattasi, a mio avviso, di attribuire o no sicura efficacia a questa legge.

L'onorevole ministro invocava principii generali, invocava lo Statuto, e intanto non si preoccupava per niente della speciale condizione dell'isola e dello scopo a cui mira questa legge.

Signori, sono molti giorni che noi stiamo qui discutendo per riuscire all'abolizione di abusi secolari che hanno funestata la Sardegna e che la funesteranno ancora per lungo tempo, se non veniamo con misure straordinarie a correggere, a porre riparo a condizioni eccezionali.

Io prego l'onorevole ministro a preoccuparsi meno di generali principii, per meglio avvertire alle condizioni eccezionali che intendiamo di modificare, per meglio avvertire insomma a quello che ci proponiamo con questa legge. E che altro vogliamo noi, infatti, se non è riuscire quanto più presto e quanto meglio si possa alla coltivazione della Sardegna, alla produttività di quelle proprietà? Ciò stante, non v'è che di avvisare ai mezzi che possono più facilmente condurre all'ottenimento di questo benefico scopo.

Or bene: crede forse il signor ministro che voglia tornare più facile indurre i nuovi proprietari alla coltivazione dei fondi già soggetti ad ademprio, aggravandoli addirittura immediatamente del peso dell'imposta, anzichè esonerandoli per un qualche tempo?

L'onorevole ministro disse che si tratta di una imposta lieve. Ma, o lieve o no, è sempre qualcosa di più che nessuna imposta.

Aggiunse che questa imposta si pagava anche per lo addietro; ma a questo riguardo ebbi pur già ad osservare che l'onorevole relatore ci riferiva come in addietro, piuttosto di pagare l'imposta, si abbandonassero i fondi. Ora vuole il signor ministro che si rinnovino questi fatti? In tal caso, a quale scopo e perchè avremmo noi fatta questa legge?

Si tratta d'impedire che la proprietà venga gittata; si tratta di cercare modo di poter avvalorare le braccia che vi sono in Sardegna per raddoppiare queste braccia. L'esenzione da me proposta può pure in qualche modo agevolare il conseguimento di questo scopo. E perchè adunque respingerla?

Dice l'onorevole ministro: ma dei frutti ve ne sono; ci sarà pur sempre il pascolo.

È vero, ci sarà il pascolo, e null'altro che il pascolo, perciocchè i nuovi proprietari saranno costretti a lasciare sussistere questo mezzo d'annui proventi, per essere in grado di soddisfare all'annua imposta. Ma non è egli vero che sta nello scopo di questa legge, sta nell'interesse della Sardegna, che sia ridotta la somma dei terreni abbandonati al solo pascolo? Non è egli vero che interessa siano quanto più tosto coltivati e resi maggiormente produttivi? Perchè adunque tenere ora esclusivo conto del meschino frutto del pascolo, per dimenticare i maggiori frutti che a comune vantaggio ne hanno a derivare dalla riduzione di quei terreni in terreni coltivati? Soggiunge ancora il signor ministro: se si approva l'aggiunta proposta, i comuni come potranno vendere? Ma come? Sarà più facile ai comuni di vendere i beni colpiti d'imposta, che non quando ne siano sgravati? È manifesto invece che questa esenzione farà appunto che i compratori si presenteranno in maggior numero, e che sarà d'assai agevolata ai comuni l'operazione della vendita dei beni e la loro susseguente coltivazione. Questa vuole essere una conseguenza inevitabile.

Del resto prego anche l'onorevole ministro di avvertire che ai principii generali da lui invocati, appunto per le eccezionali condizioni dell'isola, si è già derogato troppe volte. Anche nel 1851 si è stabilito, contro il principio generale, che l'imposta fondiaria non potesse mai, per qualunque miglioramento si facesse intorno ai terreni, venire aumentata nel periodo di trenta anni. Nè il regime costituzionale, nè i principii generali di diritto avrebbero permessa questa disposizione eccezionale. Ora, come nel 1851 si è riconosciuto indispensabile di venire a questo provvedimento eccezionale, perchè non si potrà fare altrettanto in oggi?

Il danno che ne soffrirebbe l'erario non riscuotendo per cinque anni questa meschina imposta, come ricognobbe il signor ministro, sarebbe largamente ricompensato dal frutto che ne ricaverebbe poi, e appena siasi riuscito ad indurre i Sardi a coltivare la Sardegna.

Io prego pertanto il signor ministro di porre in confronto questi temuti danni coi certi e considerevoli vantaggi di un prossimo avvenire, e sono persuaso che converrà con me che importa assai di esonerare per cinque anni la Sardegna dal pagamento dell'imposta fondiaria per questi beni ceduti ai comuni, che hanno a vendersi e ripartirsi fra i parecchi, nello scopo di agevolare, di spingere la coltivazione di gran parte di quei terreni che sin qui non giovarono che al pascolo, ovvero ad una serie di abusi intollerabili e funesti.

**LANZA**, *ministro delle finanze*. L'onorevole preopinante ammise che i principii, sia generali, sia costituzionali, si oppongono a fare siffatte deroghe ed eccezioni per quanto riguarda le imposte. Ora io credo che, quando sussistessero questi motivi, la questione sarebbe risolta; se veramente i principii sanciti dallo Statuto non permettono che si stabilisca qualche esenzione particolare d'imposta, non vi è più considerazione pecuniaria di sorta che possa dare al Parlamento il diritto di ciò eseguire. Ma lasciamo a parte questa questione, apprezziamo unicamente il merito della cosa.

Io penso che sarà di leggieri persuasa la Camera che quanto vorrebbe il deputato Capriolo non potrebbe agevolare in alcun modo l'alienazione di questi fondi, giacchè, come egli stesso diceva, un'imposta che da cinquanta centesimi può tutt'al più giungere a due lire, non può essere tale da influire sul prezzo di vendita di questi beni, ed allontanare od invitare all'acquisto dei medesimi. Inoltre, se da una parte questa tassa, ripartita sopra circa 384 comuni della Sardegna pei beni che si cederebbero, può essere pei comuni di lieve momento, pel Governo sarebbe di qualche entità, imperocchè per esso può costituire una somma di 300 o 400 mila lire circa, mentre pei comuni ripartitamente non richiederebbe che 200 o 300 lire all'anno. Di più essi hanno l'usufrutto di queste terre, e qualche vantaggio ne possono sempre ricavare.

L'onorevole Capriolo diceva che nella legge del 1851 si derogò già alla massima che le imposte debbano gravitare egualmente su tutti.

Prego la Camera di osservare che in allora non si fece deroga di sorta a questa massima, si è conservata l'imposta e solo si è stabilito che per un certo numero d'anni, qualunque fosse la coltura che verrebbe sostituita a quella esistente, non si sarebbe per quei beni fatta alcuna variazione nel censo, e ciò è regola comune: in tutti i Codici d'Europa si stabilisce sempre che, quando un catasto è fatto per un determinato numero di anni, non seguirà variazione per quell'intervallo. Se si ammettesse un principio contrario, sarebbe assai nocivo al progresso dell'agricoltura, poichè pochi sarebbero quelli i quali imprenderebbero ad introdurre miglioramenti in proposito quando sapessero che progressivamente a questi terrebbe dietro tosto una maggiore imposta. Quindi bisogna lasciare a tal uopo un certo numero d'anni per godere il frutto dei capitali impiegati nel migliorare la coltura di quel fondo, e nel dissodarlo per convertirlo in vigna, in campi, in prati, e via discorrendo.

Ma qui non si tratta già d'impiegare un capitale per potere cambiare la coltura del fondo; qui si tratta di fare pagare unicamente l'imposta che è stata stimata sufficiente secondo la natura e la condizione di quei terreni. Dunque ben si vede che nella legge del 1851 non si fece altro che ripetere la disposizione che si trova in tutti i catasti e che inseriremo anche certamente in quello che si sta formando quando verrà la legge sull'estimo.

Un onorevole deputato della Sardegna ha pure a questo proposito osservato che nella reale Carta del 1839 si era stabilita già una esenzione d'imposta.

Debbo osservare che questo è erroneo. Nella reale Carta del 1839 si è fatta un'eccezione riguardo al pagamento del canone enfiteutico, del canone che corrispondeva al fitto per cinque anni, ma l'imposta si è fissata per tutti indistintamente.

L'articolo a cui accennava l'onorevole preopinante, se non erro, è il 60 della reale Carta del 1839, ed è così espresso:

« Le concessioni dei terreni gerbidi da dissodarsi (e noti la Camera che nella reale Carta non si parlava di foreste, di pascoli, ma solo di terreni gerbidi, perchè parecchie volte le foreste rendono di più di quello che frutti un fondo dissodato) saranno esenti dal pagamento del canone per anni cinque (il canone era quello che corrispondeva precisamente al fitto che si era surrogato alla prestazione), computandolo dalla data del medesimo, quale nel corso di detti cinque anni.

« Se oltre al dissodamento dei terreni si costruissero anche fabbriche rustiche a vantaggio dell'agricoltura l'esenzione suddetta sarà progressiva per altri cinque anni. »

Ma l'articolo ultimo di questa reale Carta, il 66, dice:

« Tutti indistintamente i terreni, qualunque siasi il possessore e l'uso, sono soggetti alla contribuzione sia rurale che comunale, proporzionatamente alla loro qualità e quantità. »

Riflettete, o signori, che collo stabilire un principio diverso per l'imposta, voi aprite l'adito a tante eccezioni, le quali possono recare grande nocimento alle finanze ed all'eguaglianza che vi debbe essere nel pagamento dei tributi. Per tal modo la questione è della massima gravità, ed il vantaggio che ne avrebbero i comuni non compenserebbe la ferita che si farebbe ad un principio generale.

Nell'interesse poi della Sardegna, osserverò che forse non è poi tanto dannoso che da essa questa imposta principale venga pagata, perchè sarà il mezzo più pronto e più sicuro per raggiungere le lire 2,111,000 che vennero stabilite nella legge del 1852 o 1853. In quella legge si è prescritto che l'imposta prediale della Sardegna dovesse dare lire 2,111,000, e che, tuttavolta che vi sarebbe mancata una parte di questa somma, si sarebbero aggiunti tanti centesimi addizionali quanti bastassero per potere formare questa cifra.

Sa la Camera che già l'anno scorso sorse una grave controversia a questo riguardo, cioè se si dovesse ancora continuare l'aggiunta di questi centesimi, nei casi accennati, dopo la legge del 1855 che stabiliva la Cassa ecclesiastica. Il Ministero in quella contingenza restò qualche tempo dubbioso; affidò la risoluzione di tale questione alla Commissione del bilancio, la quale dichiarò che si dovevano continuare a pagare.

Si scorge dunque che la questione è grave per sè; nè i Sardi possono tenere per sicuro che venga risolta nel loro senso.

Se noi adunque faremo pagare queste centinaia di mille lire d'imposta prediale ai comuni cui toccheranno questi beni, si toglieranno quei centesimi addizionali, e così la questione sarà risolta.

Approvata questa legge, il Governo non avrà difficoltà a proporre che i medesimi, nel primo anno della sua applicazione, si tolgano; dunque verrebbe in definitiva la Sardegna a pagare quasi lo stesso, senza vulnerare il principio a cui ho sopra accennato; ed a questo proposito, o signori, io vi assicuro che, se non temessi pel principio, non mi tratterebbe la considerazione di cento o duecento mila lire di meno, perchè, quanto si poteva immaginare per assicurare e facilitare la vendita, l'abbiamo fatto, riducendo a minimi termini tutti gli atti e gli incumbenti per diritto d'insinuazione, per quelli di emolumento, e via discorrendo.

Questo, o signori, è il vero modo di agevolare le vendite.

Conchiuderò dunque dicendo: rispettiamo il principio sacrosanto dell'eguaglianza delle imposte in ragione degli averi dei cittadini, e persuadiamoci che quanto occorre per pagare le imposte, verrà di certo ricavato dai comuni dalla cessione della metà o del terzo dei beni demaniali in loro proprietà, perchè ho i dati opportuni che testimoniano che per un intero triennio il prodotto che ricavò il demanio da quel certo superfluo, che fu tanto messo in ridicolo nella discussione di questa legge dagli onorevoli deputati sardi che furono oppositori, somministrò sin qui alle finanze da 250 a 280 mila lire all'anno, e questo provento, cessando in massima parte pel demanio, verrà aggiunto tutto al prodotto che prima ricavarono i comunisti da questi beni.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**BOGGIO, relatore.** La maggioranza della Commissione ha proposto all'aggiunta dell'onorevole Capriolo un emendamento che il proponente ha accettato, e la quale è di tale natura da semplificare la questione.

L'aggiunta consisterebbe nell'inserire la condizione che questo sgravio dell'imposta avrà luogo in favore di quei beni che in tutto il 1863 saranno ridotti a coltura.

*Molte voci.* Sì! sì!

**BOGGIO, relatore.** A questo modo l'emendamento proposto dall'onorevole Capriolo diventa un incoraggiamento alla coltivazione ed uno stimolo al lavoro, ed ottiene lo scopo sociale al quale mirava l'onorevole proponente.

L'erario poi ne vedrà diminuito d'assai il danno al quale forse si poteva andare incontro altrimenti; ed il quale del resto non potrà mai essere eccessivo, quando si ritengano due circostanze: l'una che su gran parte di questi beni che ora si danno ai comuni, le finanze percepivano niente, anzi avevano un peso, perchè erano esse che dovevano pagare l'imposta locale su questi beni medesimi; in secondo luogo i beni che restano definitivamente demaniali, essendo sciolti affatto dagli ademprivi, avranno un valore assai maggiore.

Un'ultima osservazione.

Questa proposta non ripugna allo Statuto, perchè in

esso sta scritto che tutti debbono pagare proporzionalmente ai loro averi; quelli che acquisteranno questi beni dovranno già pagare l'interesse sul prezzo capitale ai medesimi assegnato; i terreni poi per vari anni renderanno poco o niente; il sottoporli all'imposta, soddisferebbe solo in apparenza l'eguaglianza, mentre in realtà creerebbe una grande disuguaglianza, perchè farebbe sottostare alla tassa coloro che da questi beni non ricaverrebbero quel profitto, sul quale essa si deve prelevare. L'esenzione che si propone non è dunque un favore per una classe di cittadini, ma equivale al dire che cessa l'imposta là dove manca la materia imponibile.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione crede che l'aggiunta formulata dall'onorevole Capriolo, emendata nel senso che ebbe l'onore d'indicare, possa essere accettata, e prego la Camera ad ammetterla, affinché questa legge, che già per sè è di transazione, ma che in alcune parti può forse parere dura e severa, mediante questa disposizione diventi una legge di conciliazione. (*Bene!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**GUGLIANETTI.** Domando la parola per muovere una interpellanza. Credo non debba votarsi l'emendamento del deputato Capriolo senza intenderci sulla portata del medesimo.

Ho sempre udito parlare d'imposta prediale in genere; ma questa è di due sorta: l'una è quella che si versa nelle casse del Governo, l'altra è la così detta sovrimposta, la quale per mezzo dei centesimi addizionali si aggiunge alla prima per le spese locali, provinciali e divisionali. Finora il demanio per i beni soggetti ad ademprivio non pagava l'imposta principale, perchè l'avrebbe pagata a se stesso, ma pagava le imposte locali, le divisionali e le provinciali; se io erro, l'onorevole ministro e il signor commissario regio potranno rettificare le mie premesse. Ora, se si adottasse semplicemente l'emendamento come fu proposto, mi pare che anche da tale genere d'imposte sarebbero esenti i beni di cui trattasi, e questo peso verrebbe per conseguenza a ricadere sulla massa degli altri fondi. Dunque non solo non sarebbe un sollievo in questa parte, ma un aggravamento per coloro che nel comune già possiedono altri beni.

Convieni dunque introdurre qualche modificazione nell'articolo; perchè, se molti sarebbero disposti forse a sgravare questi possessori di beni incolti per promuovere il dissodamento, però non acconsentirebbero ad aggravare altri proprietari che forse hanno fatto, se non maggiori, eguali sacrifici.

**PRESIDENTE.** Proporrebbe dunque di dire imposta prediale *regia*?

*Voci.* Imposta *principale*.

**GUGLIANETTI.** Aggiungerei le parole: *nella parte dovuta allo Stato*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capriolo acconsente?

**CAPRIOLO.** Sì.

**PRESIDENTE.** E il signor ministro aderisce?

**LANZA, ministro delle finanze.** A questa massima io non posso aderire.

Ho già dichiarato che, per l'entità intrinseca, non mi opporrei, ma che ad una deroga di tal natura al diritto comune, ad una disposizione che veramente io credo sancita dallo Statuto, non potrei, a nome del Ministero, acconsentire. Sono pronto a fare altre concessioni su altri diritti, ma non su questo principio.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Capriolo, la quale formerebbe un articolo a parte, e sarebbe il 26, ove fosse approvata dalla Camera.

Essa è così concepita:

« Durante un quinquennio, a far tempo dal 1863, i terreni non coltivati, già gravati di ademprivo, andranno esenti dall'imposta prediale nella parte dovuta allo Stato, purchè siano dissodati entro lo stesso anno 1863. »

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Rimane ora l'articolo 27:

« È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

**CAVOUR G.** Credo necessario di mettere innanzi una leggera avvertenza. La Commissione dell'anno scorso aveva creduto opportuno in quell'articolo di aggiungere una deroga formale all'articolo 427 del Codice civile.

Il Ministero sembra che abbia anch'egli creduta necessaria questa deroga, giacchè all'articolo 6 del suo progetto esso l'aveva pure proposta. La Commissione attuale però, a cui fu presentata questa osservazione, opinò che sotto il sistema costituzionale non poteva applicarsi l'articolo 427 del Codice civile; quindi essa non ha creduto necessario d'inserire una disposizione speciale per derogarvi. Ma, per togliere ogni dubbio onde non vi sia poi negli acquirenti dei beni che saranno posti in vendita, il sospetto che si potesse poi invocare contro di loro quest'articolo del Codice, sarebbe bene che il Ministero dichiarasse se egli divide l'opinione della Commissione, la quale ha creduto che sotto il sistema costituzionale quell'articolo deve aversi come abrogato virtualmente.

**LANZA, ministro delle finanze.** Non ho difficoltà di dichiarare che sono convinto, come la Commissione, che quell'articolo riesce assolutamente inutile.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour insiste?

**CAVOUR G.** Mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 27 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

L'intero disegno di legge rimane ora così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 208, 210 e 211.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	87
Voti contrari . . . . .	20

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA LEVA ORDINARIA DEL 1859.**

**GRIXONI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge della leva ordinaria per il 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 662.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione è già stampata, e verrà sull'istante distribuita. Se la Camera lo crede, metterei questo progetto all'ordine del giorno di domani.

*Voci.* Sì! sì!

**ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA SULLE SERVITÙ  
DI PASCOLO.**

**MARCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MARCO.** Io desidererei di fare un'interpellanza al Ministero sopra un progetto di legge che credo necessario venga presentato, se non in questa, nella prossima Sessione.

Non veggio al banco del Ministero il ministro di grazia e giustizia: pregherei in conseguenza i suoi colleghi od il presidente della Camera a volere avere la compiacenza di annunziare al ministro di grazia e giustizia che io intendo di fargli un'interpellazione. Giacchè la Camera approvò la legge per l'abolizione degli ademprivi, cosa eccellente a mio modo di vedere, desidererei che il Ministero si preoccupasse anche di certe servitù, che sono tuttora in vigore in terraferma, e che presentasse un progetto di legge per abolirle. Le servitù sarebbero queste. Ci sono alcuni beni di particolari che sono gravati dalla servitù del pascolo a beneficio della popolazione di un comune, servitù che deriverebbe da consuetudini immemoriali, oppure da convenzioni particolari dei comuni.

Ecco il soggetto dell'interpellazione che desidererei di fare.

**PRESIDENTE.** Sono persuaso che il ministro di finanze non mancherà di farne avvertito il suo collega.

La seduta è levata alle 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Leva ordinaria per il 1859;
- 2° Istituzione di nuovi Consolati a Bukarest ed a Belgrado;
- 3° Abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori.